

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

Il trattamento fiscale dei rischi su crediti

di Paolo Ciocca, Antonella Magliocco e Matilde Carla Panzeri



Numero 46 - Aprile 1997

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Coordinatori:

PIETRO DE VECCHIS, GIUSEPPE VITTIMBERGA, VINCENZO CATAPANO, SERGIO LUCIANI, PAOLO ZAMBONI GARAVELLI, LUCIO CERENZA.

Il trattamento fiscale dei rischi su crediti

di Paolo Ciocca, Antonella Magliocco e Matilde Carla Panzeri

Numero 46 - Aprile 1997

Gli Autori desiderano ringraziare Maria Gabriella Gasbarrini che ha partecipato agli incontri in Francia, Germania e Regno Unito per il reperimento delle informazioni utili all'analisi comparata riportata nel paragrafo secondo. Un ringraziamento particolare va poi a Guido Ancidoni e ad un anonimo referee per i preziosi commenti e suggerimenti al testo. Ogni eventuale errore è, come di consueto, ad esclusivo carico degli Autori.

INDICE

	Pag.
Premessa	9
1. IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1995 ...	13
1.1 La riforma del 1973	14
1.2 La riforma dei bilanci degli intermediari finanziari del d.lgs. n. 87/92: il sistema civilistico di valutazione dei crediti	16
1.3 Le modifiche dell'art. 71 TUIR del dicembre 1993 e il successivo dibattito parla- mentare	19
2. IL CONFRONTO COMPARATO	24
2.1 L'ordinamento tedesco	25
2.1.1 Il quadro normativo di riferimento	25
2.1.2 Il sistema dei controlli fiscali	27
2.2 Il sistema francese	28
2.2.1 Il quadro normativo di riferimento	28
2.2.2 Il sistema dei controlli fiscali	29
2.3 Il sistema inglese	30
2.3.1 Il quadro normativo di riferimento	30
2.3.2 Il sistema dei controlli fiscali	31
3. LA RIFORMA ITALIANA DEL 1995. L'ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO ...	33
3.1 Il sistema di valutazione fiscale dei crediti: genesi e struttura della norma	33
3.1.1 Ambito soggettivo di applicazione	34
3.1.2 La struttura della nuova normativa	35
3.2 La deduzione delle perdite effettive su crediti ex art. 66 TUIR	40
3.3 La soluzione prevista per le svalutazioni "pregresse"	41
4. CONCLUSIONI	43
Tabella di sintesi dei sistemi normativi e di controllo in Francia, Germania, Regno Unito e Italia	47
APPENDICE: fonti normative	49
Germania	50
Handelsgesetzbuch, artt. 253, 340 f-g (articoli estratti)	50
Circolare del Bundesministerium der Finanzen, IV B2 - S 2174 - 45/93, del 10.1.1994, "Pauschalwertberichtigung bei Kreditinstituten"	55
Einkommensteuergesetz, art. 5 (articolo estratto)	57
Francia	58
Code Général des Impôts, art. 39, I, 5 ^o (articolo estratto)	58
Code Général des Impôts, Annexe IV, artt. 2, 2 bis (articoli estratti)	58
Gran Bretagna	59
Income and Corporation Taxes Act 1988, Section 74	59
Italia	60
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 103, 107 e 108 (articolo estratto) ...	60

PREMESSA

La scelta dei criteri per la determinazione del risultato economico d'impresa soggetto alle imposte sui redditi (Irpef, Irpeg e Ilor) costituisce una delle problematiche fondamentali affidate al legislatore tributario. In alcuni casi i criteri risultano allineati ai principi civilistici di redazione del bilancio d'esercizio, in altri casi divergono anche sensibilmente.

L'assenza di una totale uniformità dipende, nella sostanza, dalle diverse finalità che vengono perseguite nella fissazione dei criteri di redazione del "bilancio civilistico" e del c.d. "bilancio fiscale": i primi tendono a fornire un "quadro fedele" dell'impresa, ispirato in particolare al principio della "prudenza"; i secondi si pongono come obiettivo primario quello di assicurare certezza circa il "gettito" fiscale fornito dall'impresa.

Per le banche e le società finanziarie uno degli aspetti sui quali, nella legislazione del nostro Paese, il disallineamento si è andato manifestando nel tempo in modo sempre più accentuato concerne la valutazione dei "rischi" connessi con l'attività creditizia.

Negli anni passati, le banche e gli altri intermediari finanziari, nonostante la loro caratteristica operativa che comporta la centralità dei crediti nelle voci di bilancio, hanno condiviso con le altre imprese (non finanziarie) un sistema fiscale che consentiva la deduzione delle perdite attese sui crediti solo in via forfetaria ed entro limiti ristretti. La disciplina riconosceva una soglia massima di deducibilità annuale, fissata nello 0,50 per cento dei crediti iscritti nell'attivo del bilancio; le svalutazioni eccedenti erano considerate indeducibili.

Si può affermare che il sistema precedente alla riforma del 1995 ha contribuito, insieme con altri molteplici fattori, a comprimere i risultati di gestione delle banche: infatti, riconoscendo la deducibilità fiscale delle perdite solo al momento in cui le stesse diventavano effettive (per la parte eccedente il "fondo" fiscalmente ammesso), esso ha impedito negli anni di tenere conto dell'incidenza concreta della rischiosità del portafoglio crediti.

L'effetto per le banche è stato quello di accrescere progressivamente il divario tra l'effettiva capacità contributiva e il carico fiscale; in molteplici casi, la disciplina ha comportato l'emersione di quote di reddito imponibile improprie.

La "distorsione" derivante dal previgente sistema si è amplificata nel corso delle fasi di recessione economica, a causa della crescita particolarmente sostenuta e prolungata negli ultimi anni delle partite in sofferenza.

Sul piano congiunturale, lo scadimento della qualità degli attivi delle banche è stato ricollegato dalle stesse Autorità di vigilanza alle operazioni di finanziamento poste in essere negli anni ottanta, "quale frutto dell'evoluzione avversa del ciclo dei primi anni del novanta", alla situazione di stasi dell'attività economica del Mezzogiorno, nonché alla "crisi del settore dell'edilizia e delle opere pubbliche" (1).

(1) A. Fazio, Gestione dei rischi e redditività delle banche italiane, Intervento all'Associazione Bancaria Italiana, giugno 1996; in tale sede è stato evidenziato che il sistema bancario italiano ha dovuto sostenere un'ingente mole di perdite su crediti (46.000 miliardi nel triennio 93-95), che ha assorbito la metà circa del risultato di gestione dello stesso triennio. Sulla base del "Bollettino Economico" della Banca d'Italia, n. 28 di febbraio 1997, le sofferenze ammontano a 123.066 miliardi di lire su un totale di impieghi pari a 1.091.242 mld. di lire.

L'andamento crescente delle sofferenze ha tuttavia perso le caratteristiche di fenomeno strettamente correlato alla congiuntura, per assumere connotati di "strutturalità" connessa, tra l'altro, con la maggiore rischiosità che caratterizza il nuovo contesto interno e internazionale, improntato alla pratica della concorrenza transfrontaliera (1).

È proprio nell'alveo della concorrenza "fiscale" tra ordinamenti che si rinvengono, in aggiunta al fenomeno delle sofferenze, le ulteriori ragioni alla base della revisione normativa del trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti intervenuta a dicembre '95 (2), al termine di ampi dibattiti svoltisi sia nelle sedi istituzionali sia in dottrina.

È noto che nel corso del lungo processo di integrazione europea è stata costruita – nell'arco temporale di circa tre lustri (dalla prima direttiva comunitaria bancaria 77/780 ad oggi) – un'intelaiatura normativa comune per gli intermediari bancari attraverso la composizione di un *corpus* articolato e omogeneo di regole prudenziali. Analogo processo si è svolto (ed è tuttora in corso) per uno sviluppo integrato dei mercati mobiliari (3).

È ormai opinione dominante che il processo di integrazione del mercato finanziario non può ritenersi effettivamente concluso in assenza di una sostanziale convergenza del livello dei "costi fiscali" sostenuti dalle imprese operanti nei diversi Paesi europei. Il mancato allineamento di tali costi costituisce, *ceteris paribus*, un fattore distorsivo della concorrenza (4), così come ormai da più tempo rilevato in sede comunitaria. Nel rapporto Janssen (1995) del Comitato economico e sociale (5) e nel successivo documento della Commissione delle Comunità Europee (cd. Rapporto "Monti") di ottobre '96 (6) si è ribadito che la divergenza si rileva, oltre che nel confronto delle aliquote, anche nelle regole di determinazione della base imponibile.

In un settore, quale quello bancario e finanziario, in cui l'operatività aziendale è strettamente parametrata alle voci del patrimonio, la competizione tra operatori di diversi Paesi può essere esercitata sia attraverso diverse valutazioni delle poste patrimoniali (dove la necessità per le Autorità di vigilanza di dettare regole uniformi di comportamento) sia me-

(1) Così A. Fazio, op.cit. Tra le cause della crescita delle perdite attese viene altresì segnalato il grado di inefficienza delle procedure di recupero crediti: in tal senso, Tancredi Bianchi nella Relazione all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana del 26 giugno 1996. Per un'analisi economica del problema, Andrea Generale e Giorgio Gobbi, "Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche", Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 265, marzo 1996.

(2) Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 103, 107 e 108 (norma collegata alla "legge finanziaria per il 1996") in *Appendice*.

(3) Per una ricostruzione della genesi e degli sviluppi del processo di armonizzazione normativa nel settore del credito, cfr. Giuseppe Godano, *La legislazione comunitaria in materia bancaria*, Il Mulino, 1996; con particolare riferimento ai mercati mobiliari, M. Sarcinelli, "Il sistema finanziario alla metà degli anni '90: una difficile transizione", *Moneta e Credito*, n.193, marzo 1996, pp.4 e ss.

(4) A. Fazio, "L'economia italiana, la politica monetaria e l'inflazione", Banca d'Italia, Temi di discussione, Firenze, gennaio 1996; Mauro Marè e Giuseppe Vitaletti, "La tassazione dei consumi nell'Unione europea", *Il Fisco* n.15/1996, pp.3927 e ss., in cui si afferma a chiare lettere che "la storia dei tentativi di armonizzazione fiscale in sede comunitaria se non da fallimenti è costellata da frequenti insuccessi: questa sicuramente è la situazione dell'imposizione diretta, in particolare quella sui redditi di capitale"; Salvatore Tutino, *La lunga strada dell'armonizzazione fiscale*, in *Mondo Economico*, Maastricht Watch, giugno 1996. Cfr. anche il Rapporto Ruding su cui, da ultimo anche L. Hinnekens, *Ruding revisited?*, in *EC Tax Review*, 1996, 2, pp. 91 e ss.

(5) Parere sul tema "La fiscalità diretta e indiretta" (96/C 82/11) adottato dal Comitato economico e sociale il 21 dicembre 1995, pubblicato in *GUCE* n. C 82/49 del 19.3.96.

(6) Documento COM (96) 546 finale. "Taxation in the European Union. Report on the Development of Tax Systems".

dianche una diversa regolamentazione a livello europeo delle poste patrimoniali degli intermediari sotto lo specifico profilo fiscale (1).

Si può sin d'ora anticipare che gli interventi apportati al quadro normativo con la riforma del '95 definiscono un assetto più compatibile con l'accresciuta concorrenza e con il libero operare dei meccanismi di mercato (2), in un'ottica di progressivo e sostanziale allineamento delle normative fiscali europee. Tali considerazioni nascono da uno studio – che costituisce l'oggetto centrale del presente lavoro – delle soluzioni ordinarie adottate in tre principali Paesi dell'Unione Europea: Germania, Francia e Regno Unito.

Nel presente lavoro, dopo una breve ricostruzione storica dell'ordinamento italiano (capitolo primo), in cui è sintetizzata l'evoluzione della disciplina fiscale nazionale sulle svalutazioni dei crediti dagli inizi degli anni '60 fino al periodo precedente alla riforma del dicembre 1995, viene effettuata (capitolo secondo) una panoramica sul quadro normativo adottato dai Paesi sopra indicati e sulle concrete modalità di accertamento seguite dalle Amministrazioni finanziarie degli altri Stati nella verifica delle svalutazioni dei crediti fiscalmente ammesse in deduzione.

L'esperienza comparata in materia di trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti ha infatti ispirato sensibilmente il legislatore italiano nell'opera di modifica normativa del sistema di deducibilità delle perdite attese sui crediti delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Il capitolo terzo è interamente dedicato alla descrizione degli aspetti innovativi che caratterizzano il vigente sistema normativo introdotto con la riforma di fine 1995. Nel capitolo quarto sono svolte infine alcune considerazioni conclusive sulle possibili prospettive evolutive del trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti, nella fase di generale riforma che il sistema fiscale italiano sta al momento attraversando. In tale ottica, si forniscono alcuni brevi cenni sulle recenti deleghe contenute nella legge 23 dicembre 1996, n.662 (cd. collegato alla legge finanziaria per il 1997) concernenti la riforma del reddito di impresa e il cd. federalismo fiscale. Tali deleghe, tuttora in corso di attuazione, aprono – anche per le banche – un nuovo scenario fiscale. In particolare, l'introduzione dell'imposta locale sulle attività produttive (ormai nota sotto l'acronimo IRAP) rinnova nuovamente il dibattito sul trattamento delle svalutazioni dei crediti, in relazione alla rilevanza che le stesse assumeranno ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta.

(1) Per un rinnovato richiamo ai temi della concorrenza, cfr. Vincenzo Pontolillo "La ragioneria dei banchi", Sondrio, giugno 1995; C.A.Ciampi, Intervento all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana del 26 giugno 1996; A.Fazio, Intervento alla 72ª Giornata Mondiale del Risparmio, ACRI, Roma, 31 ottobre 1996. I riflessi sull'operatività delle banche derivanti dalla normativa fiscale delle perdite su crediti sono posti in luce da Claudia Dzobiek, "Regulatory and Tax Treatment of Loan Loss Provisions", Giugno 1996, International Monetary Fund, IMF Working Paper. Sull'argomento, l'Autrice afferma che "*From the prudential perspective, provisioning (n.d.r.: loan loss) is an important concept because it mirrors swings in asset quality and forces banks to build up reserves for any losses incurred on problem assets. Furthermore, most of the more complex prudential standards, particularly capital adequacy rules, are based on sound provisioning practices. When sound provisioning practices are not in place, capital adequacy figures may be severely distorted.*"

(2) In tal senso, Tancredi Bianchi, op. cit., che commenta l'ultima riforma del sistema di deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti quale una correzione, ancorché parziale, di "una condizione di evidente sperequazione". Un'esigenza di armonizzazione regolamentare nella materia in esame è espressa da C.Dzobiek, op. cit.

1. IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1995

La ricostruzione storica del trattamento fiscale della svalutazione dei rischi su crediti, attraverso il richiamo dei principali lineamenti delle diverse disposizioni legislative succedutesi nel tempo, evidenzia come, a partire dalla disciplina del 1962, le caratteristiche principali del sistema siano rimaste sostanzialmente invariate per un lungo intervallo temporale, fino alla riforma introdotta dalla legge n. 549/95. La portata innovativa di quest'ultimo provvedimento normativo risulta fortemente accentuata.

Si è soliti far risalire l'origine del c.d. "accantonamento per rischi su crediti" alla riforma tributaria degli anni settanta, quando il complessivo sistema delle valutazioni nell'ambito del reddito d'impresa ha ricevuto una sistemazione normativa. Se è vero che il meccanismo degli accantonamenti certamente trova un'esplicitazione effettiva nei testi della riforma, le caratteristiche fondamentali dell'accantonamento erano già state delineate dalla disciplina del 1962 in tema di imposta di ricchezza mobile.

Un precedente autorevole è infatti rinvenibile nell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 in materia di "trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine" con cui si introdusse una detrazione globale per rischi e perdite, ai fini della determinazione del reddito imponibile di categoria B (1) degli ex istituti di credito e delle ex sezioni di aziende e di istituti che esercitavano il credito a medio e lungo termine; tale detrazione era consentita fino allo 0,40% dell'importo dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine. La parte della detrazione globale che eccedeva le perdite, verificatesi nel corso dell'esercizio sui crediti a medio e lungo termine, doveva venire accantonata ed essere iscritta in apposita voce di bilancio. La detrazione globale era consentita fino al limite massimo dello 0,20% dell'ammontare dei crediti a medio e lungo termine se l'accantonamento aveva raggiunto il 5% dei suddetti crediti, e non era ulteriormente consentita se l'accantonamento aveva raggiunto il limite del 10%. Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e lungo termine superavano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura doveva avvenire con l'utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti. Qualora in un esercizio l'ammontare delle perdite eccedeva la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, l'eccedenza era ammessa in detrazione in aggiunta alla detrazione globale.

Completava la disciplina la previsione di una clausola di salvaguardia secondo cui le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento era stato costituito venivano riprese a tassazione.

Al di là della limitazione soggettiva ai soli istituti di credito a medio e lungo termine, il sistema di valutazione dei rischi su crediti apre un importante precedente, cui si ispireranno ampiamente anche le disposizioni successive (2).

(1) Ai sensi dell'art. 85 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle imposte dirette), la categoria B dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile ricomprendeva i redditi alla cui produzione concorrono il capitale e il lavoro, quali quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi dell'art. 2195 del c.c., o da operazioni speculative anche isolate.

(2) F. Gallo, "Il trattamento fiscale dei rischi su crediti", Quaderno ASSBB n. 123, Roma, gennaio 1994, ricorda come la "norma è importante perchè essa introduceva una deroga rispetto alla disciplina prevista dal testo unico ... che non ammetteva svalutazioni indirette attraverso accantonamenti ad un fondo del passivo".

1.1 La riforma del 1973

Il sistema delineato nella disposizione del 1962 veniva preso a modello della norma della riforma tributaria del 1973. All'interno di un sistema di determinazione del reddito d'impresa che introduceva la categoria degli accantonamenti quale componente negativa in deroga ai criteri di certezza e precisione della deduzione, l'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 disciplinò l'accantonamento per rischi su crediti, con un duplice limite alla quota annualmente deducibile.

Nella versione originaria della disposizione era previsto che gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo (1) a fronte dei rischi su crediti fossero deducibili, in ciascun periodo d'imposta, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio. Tuttavia il limite dello 0,50% trovava applicazione solo fino a che il fondo globale avesse raggiunto il 3% dei crediti esistenti alla fine del periodo d'imposta; oltre, l'accantonamento fiscalmente riconosciuto scendeva allo 0,25%. Nessuna deduzione era poi riconosciuta quando l'accantonamento globale raggiungeva il 5% (2). Le perdite su crediti verificatesi nel periodo d'imposta risultavano deducibili limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti (3). Se in un periodo d'imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risultava superiore al 5% dell'ammontare dei crediti, l'eccedenza concorrevva a formare il reddito del periodo stesso.

Il sistema originariamente delineato dalla riforma del 1973 venne presto modificato in alcuni punti nodali: già nel secondo anno di applicazione della nuova normativa (attraverso l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683) i limiti di deducibilità subivano significative modifiche; fermo restando il limite di accantonamento deducibile, se iscritto in apposito fondo (4) pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio, esso veniva applicato fino a quando la consistenza globale del fondo era contenuta entro il 2% dei crediti esistenti alla fine del periodo d'imposta; superata tale consistenza l'accantonamento scendeva allo 0,20%. Rimaneva immutato invece il limite globale del 5%.

Ma l'intervento normativo del 1975 fu significativo anche per le altre precisazioni in esso contenute. Mentre la norma originaria faceva esclusivo riferimento, per quanto con-

(1) Il comma 4 dell'art. 66 prevedeva, per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducevano il valore dei crediti, che i minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio fossero riconosciuti ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati.

(2) Il comma 3 del citato art. 66 prevedeva anche una salvaguardia, fino al riassorbimento, per i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma dalle aziende ed istituti di credito.

(3) Anche in vista delle successive riflessioni sul sistema vigente, appare opportuno richiamare l'opinione espressa dall'Amministrazione finanziaria circa la determinazione delle perdite da imputare agli accantonamenti o, se eccedenti l'ammontare dell'accantonamento globale, deducibili nel periodo d'imposta in cui si verificano. Tale determinazione doveva aver luogo su base analitica e con precisa documentazione dell'effettivo mancato realizzo, totale o parziale, del credito e del carattere definitivo della perdita, con esclusione di ogni elemento valutativo o presuntivo. In questo senso, la circolare n. 1/76 prot. 9/042-76 del 23.1.1976 affermava che: "se la determinazione delle perdite su crediti potesse avvenire su base estimativa e presuntiva, verrebbe attribuita al contribuente una discrezionalità che la legge non consente; il contribuente potrebbe determinare a sua scelta se e quando l'accantonamento raggiunga il limite del 2%, dal quale la deduzione può avvenire soltanto in misura più ridotta o del 5% dal quale la deduzione non è più consentita".

(4) Viene inoltre abrogata la disposizione di cui all'art. 66, comma 4, che accordava la possibilità, in alternativa agli accantonamenti, di considerare deducibili i minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio, purchè le relative svalutazioni avessero un'analitica giustificazione. Tale sistema risultava di difficile applicazione e carente sul piano dei controlli; se il soggetto intendeva avvalersi della disciplina prevista dall'art. 66 doveva comunque procedere alla creazione di un fondo al passivo.

cerne la definizione della base di commisurazione, all'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio, veniva da allora prevista una duplice limitazione: essa riguardava ormai solo i crediti derivanti dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che generano ricavi tassabili (1); inoltre, per le aziende ed istituti di credito, l'accantonamento veniva circoscritto ai crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (principio dell'esclusione del c.d. "interbancario"). La ragione ufficiale di quest'ultima modifica riguardante le operazioni attive tra gli stessi intermediari è ascrivibile – secondo il pensiero dell'Amministrazione finanziaria (2) – alla volontà di evitare la deduzione dal reddito d'impresa di accantonamenti relativi a crediti con un grado di rischio poco elevato o addirittura inesistente.

In tale contesto normativo, occorre rammentare, per l'estrema attualità, gli interventi legislativi volti ad agevolare il risanamento finanziario delle imprese industriali in crisi (legge 5.12.1978, n. 787, nonché legge 4.11.1981, n. 626) che prevedevano agevolazioni fiscali connesse con le operazioni di consolidamento dei crediti; la disposizione fiscale ammetteva una deduzione, a valere sul reddito imponibile, correlata al minore tasso di interesse percepito in conseguenza del consolidamento.

Ulteriori ritocchi alla materia furono apportati dal D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170 che introduceva la disciplina degli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora, prevedendo la deducibilità degli accantonamenti in ciascun periodo d'imposta, se iscritti in apposito distinto fondo del passivo, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite.

La graduale ma incessante evoluzione del sistema di valutazione dei rischi su crediti subì una notevole spinta innovativa con la stesura del testo unico delle imposte sui redditi, che si presentò come una nuova occasione per un intervento di correzione e razionalizzazione. Il dibattito si animò infatti già in sede di discussione dello schema di testo unico che, nella proposta governativa, riproduceva integralmente, sebbene con diversa collocazione, il sistema dell'art. 66 del D.P.R. 597/73.

Con riferimento alle aziende e agli istituti di credito veniva peraltro proposto un innalzamento rispettivamente al 3% e al 6% dei limiti (3). Dal canto suo, la Commissione parlamentare aveva prospettato, in alternativa alla proposta elevazione del limite per le aziende di credito, la rimozione dell'esclusione dell'interbancario (sarebbe rimasta solo l'esclusione per i depositi obbligatori presso la Banca d'Italia).

Nessuna delle due proposte fu poi recepita nel testo definitivo approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina contenuta nell'art. 66 del d.P.R. 597/73 veniva trasfusa nell'art. 71 del TUIR, con una rilevante modifica: per il calcolo del *plafond* annuale di deducibilità degli accantonamenti al fondo rischi su crediti fu introdotto un limite unico, pari allo 0,50% dell'ammontare dei crediti in bilancio; la deduzione non era più ammessa quando il fondo avesse raggiunto il 5% del totale dei crediti.

(1) Erano dunque esclusi i crediti derivanti da cessione di beni strumentali nonché i crediti connessi con altre operazioni (quali, per esempio, quelli per anticipi al personale dipendente, i prestiti a chiunque fatti, da depositi bancari). La nuova disposizione prevedeva comunque una salvaguardia degli accantonamenti effettuati in periodi d'imposta precedenti con riferimento a crediti diversi.

(2) Sul punto, cfr. Risoluzione ministeriale n. 9/876-76 del 27 luglio 1976.

(3) La relazione governativa allo schema di T.U. ricordava infatti che: "si ritiene che i limiti del 2 e del 5 per cento possono essere rispettivamente elevati al 3 e al 6 per cento per gli istituti e le aziende di credito, in considerazione dell'attività professionale di erogazione del credito che essi svolgono. Non si vede invece ragione di altre modificazioni, che talvolta vengono richieste con richiamo a situazioni che sono particolari. I fattori che nella pratica determinano talvolta l'inadeguatezza del fondo sono i più vari e non sono suscettibili di previsione e valutazione a priori".

Altra importante innovazione riguardò l'art. 66 (corrispondente all'art. 57 del D.P.R. 597/73), cioè la norma che esplicita i criteri di deduzione delle perdite, delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive. In particolare venne sancito il principio cardine – tuttora vigente – secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Venne altresì introdotta la disposizione presuntiva, anch'essa ancora vigente, riguardante la deducibilità incontrovertibile delle perdite su crediti anche da valutazione, quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (1).

Gli studiosi si interrogano ad oggi, anche alla luce dei nuovi sviluppi normativi, sugli effetti sistemici di tale norma nel settore bancario; qui è solo il caso di ricordare che secondo autorevole dottrina (2) la deducibilità delle perdite su crediti connesse con le procedure concorsuali non dovrebbe in ogni caso implicare la possibilità di portare in deduzione l'intero ammontare del credito assoggettato alla procedura stessa, dato che i vari tipi di procedure concorsuali consentono il recupero parziale o totale del credito e dunque la deduzione sembra piuttosto dover essere correlata all'effettivo grado di irrecuperabilità del credito medesimo.

Per una più esauriente ricostruzione storica, occorre infine fare menzione anche delle norme di carattere transitorio e straordinario che hanno riguardato il c.d. "rischio Paese". Infatti, in base alla legge 4 novembre 1988, n. 491 in tema di "Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri", fu riconosciuta la deducibilità, da parte degli intermediari bancari, degli accantonamenti per rischi su crediti, iscritti in un apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'art. 71 TUIR e alternativi rispetto a questo, nei confronti di Stati stranieri che avevano ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero. La deducibilità era ammessa *una tantum* per tre periodi d'imposta, nel limite annuale dell'8% dei suddetti crediti. La deduzione non era più ammessa quando il fondo avesse raggiunto il 24% dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio. Successive disposizioni amministrative (cfr. decreto ministeriale n. 9/461 del 20 ottobre 1989) precisarono poi che i crediti rientranti nell'ambito della disposizione erano sia quelli vantati nei confronti degli Stati stranieri indicati in un apposito elenco, sia quelli nei confronti di imprese, banche ed enti aventi sede nei predetti Stati (3).

1.2 La riforma dei bilanci degli intermediari finanziari del d.lgs. n. 87/92: il sistema civilistico di valutazione dei crediti

La valutazione dei crediti assume un rilievo preminente nella predisposizione del bilancio delle banche. Rappresentando i crediti la componente attiva tipica dell'intermediario creditizio, la corretta valutazione dell'aggregato è uno dei fattori critici del procedi-

(1) Con riferimento alla questione del momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, occorre ricordare che l'art. 11 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni attuative del TUIR) opportunamente precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

(2) Leo M., Monacchi F., Schiavo M., "Le imposte sui redditi nel testo unico", Giuffrè Milano, 1993, pp. 915 e ss.

(3) Non rientravano, quindi, i crediti o le quote di crediti coperti da garanzia assicurativa, nonchè i crediti per interessi di mora, per i quali fossero stati già operati accantonamenti ai sensi dell'art. 71, comma 3, del TUIR.

mento di costruzione del bilancio bancario, con diretti e importanti riflessi, in termini quantitativi, sia economici che patrimoniali.

In tema di bilanci, una svolta ordinamentale si ha con l'emanazione del decreto legislativo n. 87/92 che, in forza della legge-delega del 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), attua – a partire dal 1° gennaio 1993 – la direttiva n. 86/635/CEE sui bilanci annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari e la direttiva n. 89/117/CEE sulla pubblicità dei documenti contabili delle succursali di banche estere. La disciplina è stata completata in via secondaria dal decreto del Ministro del tesoro del 24 giugno 1992 (n. 435830) e dai provvedimenti applicativi della Banca d'Italia (1). A questo proposito è interessante richiamare proprio le considerazioni svolte nella relazione del provvedimento di riforma dei bilanci bancari, il d.lgs. 87/92 che, con riferimento all'art. 20, segnala: "I crediti rappresentano il 'prodotto finanziario', la cui qualità condiziona più di ogni altro fattore la stabilità e la redditività degli intermediari creditizi e finanziari. La corretta valutazione in bilancio di tale aggregato costituisce un fondamentale presupposto di concorrenzialità nel sistema creditizio e finanziario e di trasparenza verso il pubblico".

Queste considerazioni sono alla base della particolare attenzione che il legislatore, nel recepire la direttiva comunitaria relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (direttiva 86/635/CEE), ha ritenuto di dover dedicare alla materia della valutazione dei crediti; ai fini della normativa comunitaria e nazionale, questi rappresentano "attività che non costituiscono immobilizzazioni".

Infatti, per le banche e per gli altri intermediari finanziari l'art. 20 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 stabilisce che "i crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzazione": la norma, se non differisce, nella prima parte, dall'art. 2425 n. 8 C.C. previsto per le società in genere, prosegue poi indicando specifici fattori da considerare nell'attività di valutazione (2).

Il legislatore civile distingue tra valutazioni analitiche e valutazioni forfetarie (3): entrambe vengono rappresentate in bilancio come decremento del valore nominale del credito. Le prime riguardano la valutazione del rischio relativo alla solvibilità del singolo debitore considerato ed hanno carattere prescrittivo (4). Tra le seconde si annoverano sia svalutazioni relative al c.d. "rischio Paese", sia svalutazioni connesse a portafogli omogenei di crediti, che presentano cioè caratteristiche simili e andamenti di valore correlati. La

(1) Sul quadro regolamentare introdotto dal d. lgs. n. 87/92 e sulle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, i commenti della dottrina sono ormai numerosi; un'ampia bibliografia è riportata in AA.VV. "La nuova legge bancaria – Il T.U. delle leggi sull'intermediazione bancaria e creditizia", Commentario a cura di Paolo Ferro-Luzzi e Giovanni Castaldi, Giuffrè, 1996, pp. 2135 e ss. In argomento, cfr. l'intervento di Vincenzo Desario, "La posizione della vigilanza", in AA.VV. il bilancio degli enti creditizi, Edibank, pp.58 e ss.; cfr. anche gli interventi riportati negli Atti del Convegno Paradigma "Il bilancio delle banche e delle società finanziarie: modalità applicative e scelte gestionali in attuazione del d.lgs. 87/92", Milano, 4/5 ottobre 1995.

(2) Prosegue la relazione all'art. 20 del d.lgs. 87/92, cit.: "... si è sentita l'esigenza di definire per i crediti un criterio di valutazione più analitico di quello previsto per la valutazione degli elementi dell'attivo circolante dalla direttiva n. 78/660".

(3) Cfr. Calandrini C., Cavaliere E., Giordano G., Vacca C., Il bilancio di esercizio degli enti creditizi, UTET Editore, Torino 1993.

(4) Sotto il profilo di vigilanza si distinguono le "sofferenze", cioè crediti verso "soggetti in stato di insolvenza ... anche non accertato giudizialmente ... o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda", dalle "posizioni incagliate", crediti verso "soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo" (Banca d'Italia, Manuale per la compilazione della matrice dei conti).

stessa norma consente raggruppamenti dei crediti con riferimento al settore economico di appartenenza, alla classe dimensionale dei crediti stessi, alla localizzazione nel territorio nazionale e ad altro (1).

Tra le svalutazioni forfetarie si ricomprendono, al fine di valutare il complessivo valore di recupero dei crediti, anche quelle connesse con il c.d. “rischio fisiologico” e relative alla parte degli impieghi non interessati da difficoltà esplicite di singoli debitori o comparti di appartenenza (comparti, questi, che danno luogo a svalutazioni analitiche o forfetarie). In mancanza di parametri di mercato o di indicazioni di sistema (come avviene per il “rischio Paese”), ciascuna banca può assumere, quale indicatore del rischio insito nel portafoglio, il valore medio dei passaggi a sofferenze storicamente registrate nel portafoglio e delle perdite prodotte dalle sofferenze stesse (2).

Le regole descritte per i crediti valgono anche per la valutazione delle garanzie e degli impegni che comportano l’assunzione di rischi di credito (art. 20, comma 7). Anche per essi, quindi, l’amministratore bancario procederà ad una valutazione (analitica o forfetaria). Peraltro, attese le caratteristiche di tali voci, l’eventuale svalutazione viene evidenziata mediante accensione di un apposito fondo. Il passaggio da accantonamento a svalutazione avviene infatti solo nel momento in cui la garanzia si trasforma in credito per cassa.

La norma civile (speciale) (art. 20, comma 6, d.lgs. 87/92) ammette anche la costituzione di fondi per rischi su crediti, purché, in ossequio al principio sancito dalla quarta direttiva n. 78/660/CEE (secondo cui “gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori di elementi dell’attivo”), tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti. È utile rammentare la distinzione tra quest’ultimo fondo e quello per rischi bancari generali, destinato a fronteggiare il generale rischio dell’impresa bancaria. Diversa è anche la considerazione che la normativa sul patrimonio di vigilanza ha per i due aggregati: mentre il fondo per rischi bancari generali rappresenta a pieno titolo un elemento del patrimonio di base, i fondi per rischi su crediti rappresentano un elemento del patrimonio supplementare e la loro computabilità è soggetta a particolari limiti quantitativi (3).

La scelta della banca circa il *mix* più opportuno tra accantonamenti ai diversi fondi dipende, oltre che dai vincoli derivanti dalla normativa di vigilanza, anche dal differente trattamento fiscale connesso con le varie categorie di accantonamento. L’accantonamento ad un fondo per rischi solo eventuali su crediti permette infatti alla banca, che presenti svalutazioni annue inferiori alla quota deducibile, di fruire del beneficio della sospensione d’imposta, fino al raggiungimento del limite massimo deducibile; beneficio che invece è escluso per l’accantonamento al fondo per rischi bancari generali.

(1) Si riportano le precisazioni fornite da B. Grillo, nell’intervento: “Il trattamento contabile e fiscale dei crediti bancari: le novità della Finanziaria ‘96”, convegno Il Sole 24 ore Milano, 7 marzo 1996: “Giovane ricordare che mentre per le sofferenze sono sempre state effettuate valutazioni di carattere analitico, per le partite incagliate tali valutazioni analitiche sono esperienza recente e non comune a tutte le banche, mentre per quanto riguarda i crediti vivi nessuno stanziamento a carattere specifico viene generalmente effettuato. Per quanto riguarda i crediti vivi, dobbiamo osservare che le valutazioni si basano tuttora su considerazioni statistiche e solo raramente si è osservata una precisa determinazione di valore per categorie omogenee di debitori o per categorie produttive omogenee.”

(2) Cfr. Calandrini, opera cit., pag. 283. Con riferimento alla misura concretamente adottata per il calcolo del rischio fisiologico, B. Grillo, nell’intervento citato: “Anni fa si misurava in circa l’1% dei crediti vivi, oggi gli stanziamenti a fronte del rischio forfetario e latente spesso non superano lo 0,40-0,50%. Importanti istituti hanno ritenuto di non effettuare stanziamenti e svalutazioni a tale titolo in bilancio.”

(3) Istruzioni di vigilanza, cap. XII, Sezione I, § 2.

Per rendere operante il nuovo sistema di valutazione analitica dei crediti, il legislatore civile (speciale) ha previsto una fase transitoria, nella quale le singole banche sono state chiamate a verificare quanta parte degli accantonamenti – sino ad allora volti a fronteggiare in maniera indistinta sia effettive svalutazioni sia accantonamenti per rischi solo eventuali – fosse riferita a specifiche perdite di valore. L'operazione descritta ha rappresentato il necessario presupposto per avviare la valutazione analitica dei rischi su crediti, permettendo nel contempo di ottemperare al ricordato divieto comunitario di costituzione di accantonamenti con funzione di correzione di elementi dell'attivo (art. 20, Direttiva n. 78/660/CEE).

Alle banche è stata conseguentemente concessa la facoltà di assegnare la parte dei fondi non corrispondente a perdite di valore al fondo per rischi eventuali su crediti ovvero al fondo per rischi bancari generali. La norma transitoria (art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 87/92) ha anche stabilito che tale assegnazione non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza: in altri termini, laddove sia avvenuta l'assegnazione di quote residue del precedente fondo rischi su crediti al fondo rischi bancari generali ovvero al nuovo fondo per rischi su crediti, le quote assegnate hanno mantenuto la caratteristica "fiscale" di fondi in sospensione d'imposta. Ne consegue che nel fondo per rischi bancari generali potrà essere rinvenuta sia una parte "tassata" derivante da attribuzioni di quote dell'utile d'esercizio che hanno scontato l'imposta, sia una parte "non tassata" relativa ai precedenti accantonamenti per rischi su crediti in sospensione d'imposta. Una successiva disposizione contenuta nel c.d. decreto "Dini" (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85) ha poi ammesso l'affrancamento, parzialmente oneroso, delle riserve in sospensione.

1.3 Le modifiche dell'art. 71 TUIR del dicembre 1993 e il successivo dibattito parlamentare

Il tradizionale accantonamento per rischi su crediti, nella formulazione vigente prima dell'intervento normativo effettuato a dicembre 1993, mostrava numerosi punti di contraddizione con il nuovo assetto civilistico. In sintesi, esso era infatti fondato su un accantonamento funzionante "per masse" – riferito cioè complessivamente ed indistintamente all'aggregato dei crediti senza distinzione tra svalutazioni ed accantonamenti prudenziali – e "quasi assicurativo", slegato cioè, per definizione, dall'effettivo livello di rischiosità degli attivi cui si riferisce, mediante un limite annuo di deducibilità notevolmente inferiore alla rischiosità effettivamente osservata nel sistema. L'esigenza di dare una fedele rappresentazione in bilancio dell'effettiva rischiosità ha esaltato il fenomeno dell'emersione sistematica di svalutazioni rilevanti nella formazione dell'utile d'esercizio, ma non considerate fiscalmente nella determinazione del reddito d'impresa.

In tale contesto, numerosi sono stati i richiami al fenomeno di esponenti della professione bancaria (1): l'inadeguatezza della normativa risultava sia sul piano quantitativo, sia sul piano strutturale e non era più rinviabile un intervento, quanto meno "di adeguamento".

Il problema di allineare il sistema di determinazione del reddito d'impresa al mutato contesto civile non esisteva solo per gli intermediari bancari, bensì in generale per tutti i

(1) Tra gli altri, si possono ricordare gli interventi di T. Bianchi, *Il nuovo bilancio degli enti creditizi*, in *Bancaria* n. 3/1993 nonché in *Banche e Banchieri*, n. 5/1993.

titolari di reddito d'impresa per i quali trovavano applicazione le nuove disposizioni del d.lgs. 127/91 e del d.lgs. 87/92.

In tale rinnovato contesto, il legislatore tributario è stato costretto ad intervenire nuovamente apportando, a decorrere dal 1993 (primo esercizio di applicazione delle nuove disposizioni civilistiche sui bilanci), le necessarie modifiche all'impianto normativo di riferimento (titolo V del TUIR): per la valutazione dei crediti, il risultato è stato l'adozione (attraverso le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554, successivamente più volte reiterato, da ultimo con decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito in Legge 8 agosto 1994 n. 503) di un nuovo testo dell'art. 71 TUIR.

Si può fin d'ora anticipare che l'assetto complessivo della valutazione fiscale dei crediti non mutò nella sostanza, in quanto l'intervento si limitò, in definitiva, ad introdurre modifiche di carattere tecnico-formale.

In particolare, l'intervento normativo confermò sia i limiti quantitativi originariamente previsti (limite annuale dello 0,5%; limite complessivo del 5%), sia il sistema di svalutazione "per masse" con accantonamento ad un fondo (che veniva, quindi, ad assumere un rilievo solo fiscale).

Veniva confermata la tradizionale esclusione dalla base di commisurazione della deducibilità annua dei crediti interbancari (*rectius*, rilevanza, per le banche, dei soli crediti erogati alla clientela), nonostante l'introduzione di una deroga per le svalutazioni relative ai crediti concessi a Stati e banche centrali estere, destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate.

Restava fermo anche il sistema di considerazione definitiva delle perdite su crediti, fondato – come delineato in precedenza – sul presupposto della "certezza e definitività" della perdita ovvero dell'avvio di procedure concorsuali.

Peraltro, veniva colta l'occasione per introdurre alcune modifiche ad altre caratteristiche dell'accantonamento deducibile. Sebbene queste modifiche non dessero luogo ad una revisione dei principi cardine, d'altro canto le stesse rappresentavano certamente il segnale della necessità di un intervento più radicale sul sistema fiscale di valutazione dei crediti.

In primo luogo, la deduzione veniva estesa anche alle svalutazioni dirette, oltre che agli accantonamenti. Le svalutazioni assumevano così considerazione da parte dell'ordinamento tributario, secondo la classica tecnica del rinvio recettizio all'ordinamento civilistico. Anzi, dal punto di vista logico, le svalutazioni divenivano la principale causale di attivazione della norma dell'art. 71 TUIR; agli accantonamenti, che rappresentavano l'altra modalità di utilizzo del complessivo *plafond* di deducibilità, veniva infatti attribuita, anche testualmente, una posizione di carattere residuale.

Alle banche e agli altri intermediari finanziari veniva inoltre riservata l'estensione della base di commisurazione alle rivalutazioni delle posizioni connesse a contratti "derivati" iscritte all'attivo. Questa innovazione è da ricollegare ad una diversa disposizione del TUIR (articolo 103-bis), anch'essa introdotta *ex-novo* nella medesima occasione, volta a disciplinare la valutazione delle citate operazioni "fuori bilancio", come definite dalla stessa norma fiscale. L'intervento è risultato sul piano ordinamentale assai rilevante, in quanto ha rappresentato la prima estensione della base di commisurazione anche a fatti-

specie che, pur non costituendo “crediti” in senso formale, sono tali nella finalità economica (1).

L'innovazione di maggiore rilievo dal punto di vista sistematico, tuttavia, era certamente rappresentata dalla prevista flessibilità della misura dell'aliquota che determinava il limite annuo di deducibilità. Nelle intenzioni del legislatore si voleva in tal modo individuare un meccanismo di adeguamento dell'aliquota annuale (innalzabile fino allo 0,75%), in ragione delle mutate condizioni congiunturali. L'aumento era attivabile mediante atto amministrativo (decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro). Oltre che nell'aspetto quantitativo, la flessibilità veniva garantita inoltre dalla possibilità, prevista dalla stessa norma, di limitare il maggiore accantonamento a particolari categorie di crediti o a specifici settori economici.

Attraverso questa innovazione si intendeva, per la prima volta, consentire al sistema fiscale di valutazione dei crediti di indirizzarsi verso una considerazione analitica di singole categorie di crediti. La previsione descritta, proprio per la sua estrema “flessibilità”, non ha nel tempo mai trovato concreta attivazione (2).

Se l'intervento del dicembre 1993 adeguava, sul piano del coordinamento tecnico-formale, il testo della norma fiscale al mutato contesto della normativa civile, i problemi di carattere sostanziale non venivano risolti (3).

L'impossibilità di accedere ad un sistema di valutazioni analitiche riconosciuto anche in sede fiscale sembra, in ultima analisi, riconducibile alle due criticità principali del sistema fiscale italiano, e cioè l'impatto sul gettito e il livello desiderabile/sostenibile dei controlli da parte dell'Amministrazione (4).

Permanevano, quindi, nonostante la novella del dicembre 1993, i motivi di fondo della distonia tra sistemi fiscale e civile di valutazione dei crediti. A conferma di ciò sta il dibattito parlamentare che ha interessato la questione dei fondi rischi in sede di approvazione della manovra di finanza pubblica 1995. L'occasione fu un emendamento presentato il 16 dicembre 1994 al Senato.

La proposta prevedeva, per i soli enti creditizi e finanziari, un'immediata ed integrale deducibilità delle svalutazioni effettuate in sede di bilancio civile, nonché delle perdite su crediti ai sensi dell'art. 66 TUIR. Inoltre, in ciascun esercizio era ammessa la deduzione

(1) Il trattamento consente l'attuazione sul piano fiscale del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” che è finalizzato a dare rilievo alla funzione economica dei contratti e all'effettiva natura dei rischi assunti. In tal senso, C. Calandrini in AA.VV., “La nuova legge bancaria – Il T.U. ...”, op.cit., p. 2139.

(2) Per un ricostruzione dei motivi che hanno portato alla previsione di una calibratura flessibile dell'aumento, si rinvia a F. Gallo, Il trattamento, cit. Lo stesso Autore, in “La svalutazione”, op. cit., ricorda: “... solo che questa linea [quella di prevedere un limite flessibile, attivabile in via amministrativa, n. d.a.] non ha avuto uno sbocco normativo praticabile: attribuire, *sic et simpliciter*, ai tre ministri economici la facoltà di aumentare il limite ... comporta troppe responsabilità amministrative e troppe implicazioni e sintonie tecniche, da rendere molto difficile l'esercizio concertato del potere regolamentare”.

(3) “Il legislatore non ha voluto né potuto ... affrontare decisamente il tema cruciale della rigidità delle condizioni fiscali di deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti” (F. Gallo, La valutazione dei crediti bancari: riflessioni e proposte sugli aspetti fiscali, in Rassegna Tributaria, 1995, 1247 e segg.).

(4) Ricorda F. Gallo: “... Se non si è andati fino in fondo – e cioè fino all'abbandono del sistema forfetario vigente a favore dell'adozione di un regime analitico di deduzione della svalutazione diretta dei crediti effettuata nel bilancio civilistico o di un regime intermedio – è perché si è avuta la preoccupazione di perdere considerevole gettito in un momento in cui si manifestava la contraria esigenza di incrementarlo. E perché – diciamolo senza pudore – non si è avuta fiducia nella capacità degli uffici di controllare, ai fini fiscali, la congruità delle svalutazioni civilistiche” (“La svalutazione,” op. cit.).

di accantonamenti ad apposito fondo rischi entro il limite dello 0,20% dei crediti risultanti in bilancio, fino ad un limite complessivo del 2% (1).

Dal punto di vista procedurale, la deduzione integrale delle svalutazioni era ammessa a condizione che fosse compilato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, un apposito prospetto analitico dal quale risultassero, per ciascun credito, l'ammontare del valore nominale o di acquisizione e quello delle svalutazioni effettuate nonché, distintamente, delle perdite. Il prospetto sarebbe stato messo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ovvero ad essa esibito o trasmesso, su richiesta, anche mediante supporto magnetico.

In seguito all'intervento del Governo (2), l'emendamento fu trasformato dal proponente in ordine del giorno, successivamente approvato dall'aula. Sebbene la proposta non fosse divenuta operativa, essa rappresentava un chiaro sintomo della persistente necessità di un intervento legislativo sulla questione (3).

In quel momento le forze politiche e sociali si ponevano con rinnovata attenzione, rispetto al passato, la questione del corretto funzionamento del sistema fiscale di valutazione dei crediti bancari. Le soluzioni adottabili che il dibattito veniva evidenziando si muovevano lungo distinte direttrici: la conferma del sistema forfetario vigente, con un ritocco dei limiti di accantonamento; l'adozione di un regime analitico di deduzione delle svalutazioni civili senza limiti. Quale via intermedia, si prospettava un sistema basato su una deduzione limitata delle svalutazioni e sulla previsione di un accantonamento per i rischi potenziali.

Le ragioni di questa concentrazione di iniziative che spingeva per una rivisitazione del sistema erano riconducibili essenzialmente, da un lato, alla pressione connessa con l'oggettivo e congiunturale peggioramento degli attivi creditizi; dall'altro, al mutato quadro civilistico di riferimento sui bilanci bancari. Entrambi i fattori mettevano in luce l'ineadeguatezza del sistema fiscale di valutazione dei crediti, sia sotto l'aspetto meramente quantitativo (insufficienza del *plafond* annuale di svalutazione), sia sotto l'aspetto strutturale. Con riferimento a questo secondo profilo, un semplice adeguamento dei limiti dell'accantonamento, ferma restando la struttura, non avrebbe contribuito alla soluzione dei problemi di fondo che la norma presentava.

D'altronde, ad una soluzione radicale del problema – mediante, ad esempio, un integrale riconoscimento fiscale delle svalutazioni effettuate in sede civile sulla falsariga di quanto previsto dalle legislazioni di altri Stati europei (cfr. infra, capitolo 2) – ostavano due considerazioni: la prima relativa agli effetti negativi sui precari equilibri di finanza pubblica; la seconda con riferimento al livello dei controlli di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

(1) Risulta evidente che un concorso alla copertura delle disposizioni sarebbe venuto dall'effetto redistributivo che la norma avrebbe avuto sugli intermediari bancari: per le banche con portafoglio crediti meno rischiosi la norma avrebbe ridotto la capacità di effettuare accantonamenti prudenziali in sospensione d'imposta.

(2) Il Governo, allora rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ebbe a chiarire che non vi era "... nessun problema di copertura finanziaria... L'emendamento in questione ... realizza una sorta di solidarietà all'interno del sistema bancario, creando un sostegno nei confronti di quegli istituti di credito gravati da un maggior volume di sofferenze. Il Governo comunque si rimette alla decisione dell'Assemblea" (Senato, resoconto sommario del 16 dicembre 1994).

(3) Conferme in tal senso sono poi venute anche in sede ABI; cfr. lo studio ABI-Ceradi, La disciplina fiscale delle svalutazioni, cit.

Con riferimento a quest'ultima problematica, occorre ricordare che uno dei principali vantaggi del sistema "per masse" risiede proprio nell'agevole verificabilità da parte delle autorità fiscali: il meccanismo fortemente "rigido" (1) consente all'Amministrazione di operare un controllo di carattere esclusivamente "cartolare" (cioè, in sede di dichiarazione e senza necessità di accessi, salvi i casi patologici) (2). D'altro canto, soprattutto alla luce dell'esperienza estera, un'integrale ed immediata considerazione delle svalutazioni anche ai fini fiscali avrebbe richiesto un impegno dell'Amministrazione in verifiche analitiche, se non necessariamente *in loco*, certamente riferite a singole posizioni creditorie (3).

(1) La norma primaria, infatti, regolava sia la fase di accantonamento, sia quella di utilizzo, mediante prescrizioni tassative.

(2) "La scelta del forfait corrisponde, infatti, anche a esigenze di semplificazione dell'attività di accertamento tanto più necessarie nell'attuale situazione dell'Amministrazione finanziaria. Di fronte alla difficoltà di verificare nel concreto ed in modo appropriato e puntuale le valutazioni civilistiche effettuate dai contribuenti, la disciplina fiscale ha scelto la strada della semplificazione, mettendo a disposizione dei contribuenti e, soprattutto, dell'Amministrazione un sistema forfaitario in grado di eliminare a priori ogni necessità di controllo delle valutazioni civilistiche ed ogni possibilità, quindi, di contestazione su tale materia" (ABI-Ceradi, "La disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti bancari in Europa – Spunti per una modifica delle norme sulle sofferenze in Italia", Bancaria Editrice, Roma 1995, 13).

(3) Il reciproco correlarsi delle diverse esigenze è stato prefigurato dall'allora Ministro F. Gallo, nel rappresentare le ipotesi di intervento normativo, successivamente adottate nell'intervento del 1993 (decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554): "Si tratterà di contemperare, da una parte, le usuali esigenze dell'accertamento con quelle della semplicità amministrativa per le imprese e, dall'altra, le esigenze di gettito con quelle di congruità delle valutazioni fiscalmente ammesse rispetto a quelle civilisticamente dovute. Si tratterà, soprattutto, di assicurare un grado di stabilità e competitività del sistema creditizio italiano comparabile a quello dei Paesi esteri, ed in particolare ai partners comunitari. Posso comunque assicurarvi che non è mia intenzione tenere ferma la normativa attuale e che vorrei invece muovermi secondo le linee che, forse un po' pedantemente, Vi ho esposto oggi avendo però il limite, purtroppo invalicabile, delle esigenze di bilancio e, perciò, nella preoccupazione di non produrre riduzioni di gettito" ("Il trattamento fiscale", op. cit., 9).

2. IL CONFRONTO COMPARATO

Nell'attuale contesto di integrazione europea del mercato finanziario, il raffronto delle legislazioni fiscali vigenti negli altri paesi dell'UE costituisce sempre più un "itinerario obbligato"; è crescente l'influenza che le soluzioni normative adottate all'estero esercitano sui processi di revisione della normativa interna.

L'esistenza di un mercato unico europeo, incentrato sulla pratica della concorrenza svolta dagli intermediari finanziari operanti nell'area UE, impone, anche in materia fiscale, un'attenta riflessione sulle motivazioni che possano giustificare l'adozione nell'ordinamento interno di un trattamento fiscale non omogeneo rispetto a quello in essere negli altri Paesi europei.

L'analisi comparata che segue (1) si pone, come obiettivo primario, più che una ricostruzione dottrinale dell'ordinamento legale dei singoli Paesi considerati (Germania, Francia e Regno Unito), una rappresentazione *hands on* dei diversi sistemi; particolare attenzione viene dedicata all'attuale "stato dell'arte" con riferimento sia al rapporto esistente tra attività di valutazione civile e normativa fiscale sia alla rete dei controlli ai quali sono soggetti gli intermediari bancari da parte delle Amministrazioni finanziarie locali.

Il confronto comparato mostra, in primo luogo, la sostanziale convergenza dei tre sistemi esteri presi in considerazione quanto alla logica sottostante la determinazione degli accantonamenti, le metodologie di accertamento ed il procedimento contenzioso.

In ciascun sistema la norma generale per il trattamento fiscale degli accantonamenti e delle svalutazioni per rischi su crediti si fonda su deduzioni analitiche in coerenza con le disposizioni che regolano la formazione del bilancio civile. Analicità della deduzione e coerenza tra bilancio civile e svalutazioni deducibili sono principi che valgono per la generalità dei soggetti passivi, e non solo per le banche e gli altri intermediari finanziari.

Ai fini della deducibilità fiscale le svalutazioni devono comunque risultare determinate e non solo presunte. In questo senso, di regola occorre che risultino quantomeno elementi di fatto a sostegno. In taluni casi è prevista una regola di massima informalmente riconosciuta anche dalle Autorità fiscali per ammettere la svalutazione di un credito.

Un'ulteriore posizione che accomuna i Paesi considerati è la netta separazione tra il processo di valutazione rilevante ai fini tributari e quello svolto ai fini di vigilanza bancaria.

Sul piano delle modalità tecniche consentite per le svalutazioni, l'analisi evidenzia che gli accantonamenti forfetari rappresentano un'eccezione alla norma e sono comunque ammessi esclusivamente in alternativa alle svalutazioni analitiche: in Francia, sono consentiti per le operazioni bancarie a medio/lungo termine; in Germania, anche sulla quota dei crediti vivi (purchè non svalutati singolarmente) secondo parametri determinati tenendo conto dell'esperienza pregressa.

Riguardo al problema del "rischio Paese", le tre normative esaminate contengono previsioni che consentono l'effettuazione di accantonamenti fiscalmente deducibili a tale titolo: in Francia sono fiscalmente deducibili – per prassi amministrativa – gli accantonamenti fatti per "rischio Paese" secondo le percentuali adottate dal settore (complessiva-

(1) L'analisi si basa essenzialmente sui risultati di una ricerca condotta dalla Banca d'Italia sulla base di apposite interviste svolte nei Paesi interessati con alcuni interlocutori locali, esponenti del mondo professionale e del settore bancario.

mente entro il 60% dell'importo dei crediti interessati); in Germania, tali accantonamenti vengono fatti rientrare tra quelli analitici e la loro entità si basa sulla valutazione degli amministratori effettuata in sede civile; nel Regno Unito, la deducibilità è ammessa entro limiti massimi stabiliti da una apposita tabella (c.d. *matrix*), che mette in relazione vari indicatori macroeconomici (comunque, non oltre un limite annuo prefissato).

Coerentemente con quanto verificato per la disciplina sostanziale, anche gli aspetti di carattere procedimentale risultano simili nei tre Paesi e logicamente funzionali alla cenata impostazione: in via generale, l'accertamento viene infatti effettuato analiticamente sulla base delle scritture contabili, sia pure con alcune divergenze procedurali. In Francia e Germania avviene *in loco* mediante accessi ispettivi, nel Regno Unito solo su evidenze cartolari e l'accesso ispettivo rappresenta un'eccezione. Le verifiche vengono svolte con cadenza periodica; al verificatore (che, ad esempio, in Francia è un funzionario destinato specificamente al settore bancario) è sempre riconosciuto il diritto di accedere al dossier che dà origine alla svalutazione. Diversi sono invece i regimi riguardanti l'eventuale segreto bancario relativo agli elementi raccolti nel corso dell'accertamento.

In ciascuno dei tre Paesi, i soggetti incaricati dall'Amministrazione fiscale di effettuare verifiche sono dotati di ampi margini di discrezionalità. In sede di accertamento è possibile pervenire alla soluzione dei casi dubbi attraverso chiarimenti con il contribuente interessato nonché alla definizione delle risultanze ispettive già nel corso della verifica; di tale contraddittorio tra contribuente e verificatore resta peraltro traccia nel verbale. Tutto ciò rende di fatto raro il ricorso al contenzioso, che in nessuno dei casi esaminati è considerato con favore, perchè ritenuto particolarmente oneroso.

L'informalità e la speditezza della prassi adottata nei singoli Paesi nello svolgimento dei controlli e, più in generale, la dinamica dei rapporti tra Amministrazione e contribuente, se raffrontate con l'esperienza dell'Italia, costituiscono i connotati più qualificanti degli ordinamenti esaminati.

2.1 L'ordinamento tedesco

2.1.2 Il quadro normativo di riferimento

Nell'ordinamento tedesco la determinazione del reddito imponibile avviene appor-tando al risultato del conto economico le variazioni previste dalla legge tributaria. Per espressa disposizione della normativa fiscale, il bilancio civile è infatti il punto di riferimento per la redazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (c.d. dipendenza diretta, *direkte Massgeblichkeit*). Inoltre, eventuali opzioni di carattere puramente fiscale devono essere esercitate in sintonia con il bilancio civile (c.d. dipendenza rovesciata, *umgekehrte Massgeblichkeit*); ciò significa che le eventuali svalutazioni dei crediti effettuate nel bilancio fiscale devono essere anche riportate nel bilancio civile.

Il *carry-forward* delle perdite d'esercizio può essere esercitato senza limite di tempo, o di somma; il *carry-backward* può essere effettuato partendo dal secondo esercizio precedente quello considerato, entro il limite di DM 10 mln. Giacchè non esiste un sistema di autoliquidazione dell'imposta, la rideterminazione del reddito imponibile dà luogo ad un rimborso corrispondente all'imposta versata in eccesso solo qualora si sia già proceduto alla liquidazione.

Sul piano civilistico, la materia delle svalutazioni dei crediti è disciplinata in generale dal § 253 del codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch – HGB), relativo ai criteri da applicare per alcune voci di bilancio, secondo il principio del valore minimo (*strenges Niederwertprinzip*). Per le società in genere, e quindi anche per le banche, le norme civili prevedono un obbligo di svalutazione a fronte di rischi o oneri: il § 253, comma 3, nel dettare i criteri di iscrizione degli “elementi patrimoniali dell’attivo circolante”, tra cui vanno ricompresi i crediti, stabilisce che devono essere effettuate singole rettifiche (*Einzelwertberichtigungen*), al fine di iscrivere le varie poste con il valore inferiore che risulta dal prezzo di borsa o di mercato od altro valore determinabile al giorno di chiusura del bilancio. Giova ricordare il criterio valutativo “di chiusura” dettato dalle disposizioni civilistiche (sempre, comma terzo del § 253 dell’HGB), secondo il quale “*inoltre possono essere effettuati gli ammortamenti che risultino necessari secondo una ragionevole valutazione commerciale, al fine di evitare che nel prossimo futuro il valore di riferimento di tali elementi patrimoniali debba essere modificato a causa di oscillazioni di valore.*” I crediti “vivi” vengono iscritti normalmente al valore nominale; le posizioni incagliate formano oggetto di svalutazione corrispondentemente al valore (inferiore) che si ritiene di poter recuperare.

Alle banche si applicano, in aggiunta alle disposizioni generali di cui al § 253, anche quelle speciali contenute nel § 340 dell’HGB. Tra tali previsioni particolare importanza riveste quella (§340 f) che riconosce alle banche la possibilità di iscrivere in bilancio i crediti (nonché le azioni, le obbligazioni e i titoli a reddito fisso non rientranti nel portafoglio immobilizzato) ad un valore inferiore a quello previsto sulla base delle disposizioni generali del codice civile (§ 253 HGB) “qualora ciò sia necessario, secondo una ragionevole valutazione commerciale per garantire contro i particolari rischi del settore d’attività degli istituti di credito” (c.d. provvidenza per i rischi bancari generali). Si tratta di svalutazioni forfetarie che vengono a costituire riserve tacite (*stille Reserven*) per fronteggiare i rischi bancari generali (in luogo dell’iscrizione di specifiche poste nel passivo di bilancio). Le riserve tacite non possono eccedere l’importo massimo – previsto sempre dalla stessa norma – del 4% dell’importo complessivo dei crediti e dei titoli rientranti nell’attivo circolante (così come specificati al comma 1, frase 1, dello stesso paragrafo). In base ad altra disposizione speciale (§ 340 g) le banche possono iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale una particolare posta (fondo per rischi bancari generali), se ciò si rilevi necessario secondo una ponderata valutazione commerciale.

Nel caso dei rischi su crediti non esiste – nè nella legge, nè nella prassi – un *benchmark* per stabilire quando sia necessario svalutare: il giudizio è rimesso alla valutazione della singola banca (che si suppone agisca sulla base del principio dell’“equo uomo di affari”) e può comunque avvenire anche in presenza di elementi di fatto (ripetuti mancati pagamenti, etc.). Anche l’autorità di vigilanza non impone l’adozione di uno specifico parametro per il “passaggio a sofferenza”.

Sotto il profilo fiscale, in conseguenza del principio di dipendenza diretta, risultano deducibili tutti gli accantonamenti effettuati in sede civile: la norma fiscale non pone cioè limiti agli accantonamenti effettuati in sede civile, salvo che per casi particolari (ad es. nel caso degli accantonamenti per trattamento di fine rapporto è chiarito che vige un principio di stretta competenza, simile a quello previsto dalla norma italiana). Si tratta quindi di un sistema di accantonamenti analitici.

Entro queste linee generali rientra anche la disciplina bancaria del c.d. “rischio Paese”: è deducibile l’accantonamento che a tale titolo ciascuna banca effettua in base alle proprie valutazioni; anche nella concreta prassi bancaria i diversi istituti valutano diversa-

mente il rischio verso una medesima controparte. Non esistono liste di Paesi con connesse percentuali di svalutazione minima.

Come eccezione alla regola generale ed in base ad una circolare dell'Amministrazione finanziaria, sono ammesse svalutazioni forfaitarie a fronte del rischio latente sui crediti. In particolare, la deduzione ammessa è pari all'importo che si ottiene applicando al complesso dei crediti (esclusi quelli svalutati direttamente) la percentuale di perdita effettivamente osservata (forfetariamente ridotta del 40%) nel quinquennio precedente (1).

Il rimborso di un credito oltre la quota precedentemente svalutata dà luogo ad una sopravvenienza attiva tassata, senza applicazione di penalità. Peraltro, l'Amministrazione finanziaria interviene con qualche anno di ritardo rispetto all'esercizio di svalutazione e può così prendere in considerazione la complessiva vicenda del credito svalutato, eventualmente contestando all'amministratore il fatto che egli aveva già nell'esercizio di svalutazione gli elementi per non procedere all'abbattimento (al fine di ottenere il pagamento degli interessi sull'imposta allora non versata).

Stante anche la pratica delle riserve latenti (*stille Reserven*), derivante dalla mancanza di un obbligo di ripresa di valore per le attività precedentemente svalutate, le grandi banche tedesche non effettuano accantonamenti al fondo per rischi bancari generali (con l'eccezione di alcune banche pubbliche); comunque, a meno che non si dimostri che tali accantonamenti rientrano nella norma generale illustrata in precedenza, gli stessi non sono deducibili dal reddito imponibile.

2.1.2 Il sistema dei controlli fiscali

Nel caso delle maggiori imprese (e quindi anche delle banche) l'Amministrazione finanziaria esegue accertamenti ispettivi in modo tale da controllare tutte le dichiarazioni annuali, tenendo conto che il termine ordinario di prescrizione è di cinque anni (esteso a dieci in caso di frode). Gli accertamenti sono condotti da piccoli gruppi composti di 3-4 verificatori.

Il verificatore può esaminare il contenuto del "dossier" di affidamento, ma non può utilizzare gli elementi così raccolti per altri fini di accertamento (verifiche mirate); infatti, il segreto bancario è attualmente tutelato, anche se solo in base ad una previsione unilaterale dell'Amministrazione.

Gli accertamenti sono di carattere analitico; essi non possono prescindere dal contenuto delle scritture contabili, a meno che queste non siano regolarmente tenute. I verificatori godono di un certo margine di manovra, sì che si viene ad instaurare un confronto con l'impresa già nel corso dell'accertamento; le varie questioni sulle quali si trova un accordo in corso di accertamento sono definitivamente risolte. Una volta stilato il rapporto ufficia-

(1) In particolare, la circolare del Ministero delle Finanze del 10 gennaio 1994 (pubblicata in *Bundessteuerblatt*, 1994, Parte I, pp. 98-99) stabilisce i criteri secondo i quali sono ammessi in deduzione svalutazioni forfaitarie (*Pauschalwertberichtigungen*), volte a fronteggiare il rischio latente (*latentes Risiko*) insito nel portafoglio crediti. La percentuale di svalutazione viene determinata in base all'esperienza pregressa dell'ente creditizio; in concreto, la percentuale è pari alla media aritmetica dei rapporti tra perdite su crediti effettive e volume dei crediti a rischio relativi ai cinque esercizi precedenti. Peraltro, le perdite effettivamente osservate sono forfaitariamente ridotte del 40% ovvero, se minore, dell'importo delle relative svalutazioni analitiche. In particolari e documentati casi, è ammesso un allungamento o un accorciamento del periodo di osservazione. Non entrano a formare l'ammontare complessivo dei crediti a rischio i crediti non soggetti a svalutazione per motivi legati alla solvibilità del debitore (ma, ad esempio, soggetti a rischi valutari) nonchè i crediti concessi a Stati sovrani o ad enti di diritto pubblico, tedeschi e stranieri (limitatamente all'area OCSE).

le, è ammesso un ricorso amministrativo per via gerarchica (nella prassi difficilmente accolto). Successivamente è percorribile la via del contenzioso giudiziario. In materia di valutazione dei crediti, comunque, il ricorso alla via giudiziaria rappresenta un'eccezione in quanto si tratta generalmente di questioni di fatto, risolte in sede di accertamento ispettivo. Una volta intrapresa la via del contenzioso rimane teoricamente impregiudicata la possibilità di accedere ad un accordo transattivo: peraltro, in pratica, l'Amministrazione non aderisce a transazioni su questioni già oggetto di ricorsi giudiziari.

Con specifico riferimento, infine, alle procedure c.d. di "interpello" dell'Amministrazione finanziaria, l'ordinamento tedesco conosce forme di consultazione preventiva e vincolante per l'Amministrazione, anche se il vincolo vale per il singolo contribuente e per il singolo caso sottoposto all'Amministrazione; la risposta viene solitamente fornita entro un mese.

2.2 Il sistema francese

2.2.1 Il quadro normativo di riferimento

Per le società in genere (e quindi anche per le banche) il reddito imponibile si ottiene apportando al risultato del conto economico civile le variazioni previste dalla legge fiscale. Quindi, laddove la legge fiscale non disponga diversamente, valgono i criteri di determinazione del reddito previsti in sede civile. Di regola al risultato contabile vengono apportate le reintegrazioni e le deduzioni previste per determinare il reddito imponibile.

Il reddito imponibile si riferisce esclusivamente al risultato dell'attività produttiva svolta in Francia; ne consegue che le operazioni realizzate all'estero da una società francese nel quadro di un ciclo completo di produzione sono soggette all'imposta francese se non sono separabili, per la loro natura o per il modo di esecuzione, dalle operazioni effettuate in Francia dall'impresa stessa.

L'ordinamento conosce l'istituto del riporto delle perdite. In particolare, è presente sia il *carry-forward* (art. 209-I, CGI) (1) sia – previa opzione – il *carry-backward* (art. 220 quinquies-I, CGI), previsto per tre anni. Per il computo di quest'ultimo, si parte dall'esercizio più lontano (se l'esercizio in corso è l'esercizio x, si parte dall'esercizio x-3) e si risale fino all'anno in corso a seconda della capienza (cioè, nei limiti dell'utile fiscale dell'esercizio). Se vi è capienza, si ridetermina l'imposta dovuta e si dà luogo, entro l'anno, al rimborso del conseguente credito. Il credito d'imposta può comunque essere smobilizzato presso aziende di credito. Qualora, arrivati all'anno in corso, risultino ancora residue perdite da compensare, l'eccedenza può essere riportata in avanti, secondo le regole descritte. Comunque, solo la frazione delle perdite che non ha trovato compensazione negli esercizi precedenti può essere riportata in avanti.

In generale per tutte le società (e quindi anche per le banche), l'ordinamento tributario riconosce la deducibilità – senza prefissare un limite qualitativo, nè quantitativo – degli accantonamenti e delle svalutazioni purchè ricorrano contestualmente alcune specifiche condizioni, e cioè che le perdite o spese a fronte delle quali gli accantonamenti sono costituiti, siano esse determinate ovvero probabili (e non meramente eventuali), risultino da

(1) Per talune componenti negative (ammortamenti c.d. *réputés différés*) il riporto in avanti è illimitato, e sono computati obbligatoriamente a carico del primo esercizio in utile fiscale o, in caso di incapienza, nei successivi.

avvenimenti in corso alla chiusura dell'esercizio. È comunque ammessa, in via giurisprudenziale, la costituzione di accantonamenti secondo metodi statistici, se questi permettono una sufficiente approssimazione nella valutazione della componente negativa.

Perché un accantonamento sia ammesso in deduzione, la probabilità del verificarsi dell'evento deve essere significativa ed in tal senso – con particolare riferimento ai rischi su crediti – non si ritiene sufficiente la semplice inadempienza del debitore alla scadenza. Si richiede, in generale, che sia stato avviato un procedimento legale per il recupero del credito. Alle banche è tuttavia permesso, entro certi limiti, di effettuare la valutazione del rischio sulla base dell'esperienza e capacità, indipendentemente dall'avvio dell'azione legale di recupero; solitamente, un credito viene classificato come dubbio al terzo mancato pagamento. In ogni caso, la deduzione avviene analiticamente (“a dossier”), sulla base delle svalutazioni effettuate in sede civile.

Non sono deducibili gli accantonamenti di carattere forfetario. Peraltro, per le banche, in alternativa a quanto deducibile in base alla normativa generale, è ammessa la deduzione di un accantonamento commisurato ai crediti a medio/lungo termine (oltre 12 mesi) dello 0,5%, fino al limite complessivo del 5% dell'utile netto contabile.

Sempre in alternativa ai precedenti accantonamenti, è possibile effettuare uno specifico accantonamento per “rischio Paese”. Non esiste in proposito una normativa scritta; vi è però una lista, non ufficiale, di Paesi e delle relative percentuali di svalutazione dei crediti. Secondo indicazioni informali (1), gli accantonamenti effettuati a fronte di tali prestiti sono fiscalmente deducibili per prassi amministrativa, ma non dovrebbero di regola eccedere le medie di settore (60% dei crediti interessati).

Il rimborso di un credito oltre l'importo a suo tempo ritenuto recuperabile dà luogo ad una ripresa di valore tassabile quale sopravvenienza rispetto alla precedente svalutazione eccedente. Si deve peraltro tenere conto del fatto che il verificatore fiscale, operando con un ritardo di qualche anno rispetto all'esercizio di svalutazione, ha solitamente la possibilità di esaminare il decorso complessivo della pratica di affidamento ritenuta dubbia ed essere quindi portato a disconoscere la svalutazione; spetta comunque al verificatore l'onere della prova che nell'esercizio in cui è stata effettuata la svalutazione gli elementi a sostegno non fossero stati sufficienti per giustificare la quantificazione originaria.

Gli accantonamenti al fondo per rischi bancari generali, a meno che non si dimostri che la causale di accantonamento rientra nella regola generale, non sono deducibili.

Per completezza è utile ricordare che i rischi derivanti dall'attività in titoli sono presi in considerazione nella valutazione di fine esercizio.

2.2.2 Il sistema dei controlli fiscali

Dal punto di vista generale, le imprese di maggiore dimensione (tra cui le banche) sono soggette ad una verifica generale di carattere ispettivo ogni 5-6 anni, che si può estendere sino ai tre esercizi che precedono il corrente; la durata media della verifica per un soggetto passivo di maggiori dimensioni è di circa 8-12 mesi. L'accertamento viene condotto solitamente da un solo verificatore, eventualmente affiancato da altri elementi dotati di professionalità specifiche (ad es. specialisti EDP, etc.). Per gli accertamenti presso enti creditizi, il verificatore appartiene a sezioni specializzate per il settore bancario.

(1) Tali indicazioni deriverebbero dalla Direzione generale dell'ABF (Associazione Bancaria Francese).

L'accertamento deve essere condotto in maniera analitica, facendo cioè affidamento sulle risultanze delle scritture contabili, a meno che le stesse risultino irregolarmente tenute e salvo il caso di frode (c.d. *taxation d'office*).

La valutazione dei crediti svolta dalla banca può essere liberamente contestata dal verificatore in sede di accertamento. Nella pratica, tra verificatore ed impresa si apre un confronto informale già nel corso dell'ispezione, e le divergenze vengono solitamente composte già in questa fase. In questo senso il verificatore gode di un certo margine di manovra. Anche per rendere conto di tale potere, nel corso dell'accertamento il verificatore mantiene un costante contatto (di regola, settimanalmente) con i propri superiori. Una volta notificato l'esito degli accertamenti, l'impresa ha 30 giorni per sottoporre proprie osservazioni (in forma di ricorso gerarchico). Se l'Amministrazione non accetta le osservazioni, come di regola avviene, viene emessa una cartella esattoriale per la totalità dell'imposta accertata. Contro la cartella è ammesso il ricorso per via contenziosa in sede di giurisdizione amministrativa (3 gradi di giudizio).

Le pretese dell'Amministrazione finanziaria derivanti dall'attività di controllo si prescrivono in tre anni.

A differenza di quanto previsto dall'ordinamento tedesco, gli elementi raccolti dall'accertatore presso l'azienda bancaria (ad esempio, nell'esame del *dossier* di affidamento) possono essere utilizzati anche per altri fini dall'Amministrazione finanziaria, senza limitazione.

L'assetto strutturale dei rapporti impresa-verificatore fa sì che di norma sia raggiunto un accordo sul contenuto del verbale di accertamento, e che la fase contenziosa rappresenti quindi solo un'eccezione. Non esiste una procedura formale di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria per la risoluzione dei casi dubbi; di fatto, esiste una procedura informale, che si sostanzia in uno scambio di lettere tra contribuente ed Amministrazione, riguarda il caso singolo e vincola l'Amministrazione solo nei confronti del contribuente con cui l'accordo è stato preso.

2.3 Il sistema inglese

2.3.1 Il quadro normativo di riferimento

La determinazione del reddito imponibile avviene apportando al risultato del conto economico le variazioni previste dalle norme tributarie. Valgono quindi i principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali, fatte salve le eventuali espresse eccezioni fiscali.

Il riporto delle perdite (limitato, stante la non assolutezza del principio di attrazione del reddito d'impresa, alle sole perdite da *trading*, e purchè i risultati dell'esercizio siano stati liquidati) è conosciuto sia nell'accezione del *carry-forward* (senza limite nè di importo, nè di tempo) che in quella del *carry-backward* (entro tre esercizi oltre quello in corso, a partire dal più recente; con riconoscimento di un eventuale rimborso, oltre che dell'imposta, anche degli interessi).

Per effetto del principio generale illustrato per le società in genere (a quindi anche per le banche) sono deducibili tutte le spese d'esercizio, ivi comprese le svalutazioni e gli accantonamenti, purchè determinate (quando cioè si è in presenza di una *definite obligation*); non sono deducibili accantonamenti generici.

Le regole riguardanti la deducibilità degli accantonamenti a copertura di crediti dubbi sono contenute nella Sezione 74 dell'*Income and Corporation Taxes Act 1988*.

Alla luce della disciplina generale, la svalutazione dei crediti è deducibile solo su base analitica, cioè se e nella misura in cui sia ragionevolmente stimabile che il credito non sia più recuperabile, peraltro senza limiti prefissati. Non esiste una regola di carattere generale, nè di diritto nè di fatto.

Circa gli accantonamenti per il “rischio Paese”, la deducibilità è ammessa entro il 5% annuo fino ad una quota massima stabilita per ciascun Paese in base ad una tabella (c.d. *matrix*) che mette in relazione vari indicatori macroeconomici di *scoring*; il risultato è una lista, non ufficiale, di Paesi con le relative percentuali di svalutazione massima. La *matrix*, stabilita d'intesa con il Ministero del tesoro, è modellata sulla base dell'analogo strumento predisposto ai fini di vigilanza dalla Bank of England, anche se non è identica; di fatto, la matrice dell'*Inland Revenue*, se nella media si avvicina al modello della Bank of England, nello specifico porta a fissare delle percentuali di deducibilità inferiori in alcuni casi limite. La scelta dell'*Inland Revenue* di non rimettersi *in toto* alla matrice dell'organo di vigilanza è stata assunta proprio al fine di mantenere la possibilità di una valutazione autonoma del “rischio Paese” da parte delle autorità fiscali per i fini di competenza.

Oltre quelli fin qui descritti, non sono rilevanti ai fini fiscali ulteriori accantonamenti per rischi su crediti. Del pari, non sono deducibili gli accantonamenti al fondo per rischi bancari generali. Va da sé che l'autorità di vigilanza inglese, al pari di quella italiana, può ovviamente intervenire, per finalità diverse da quelle fiscali, in merito alla complessiva congruità degli accantonamenti sulla base delle situazioni specifiche delle singole banche.

Il recupero di un credito svalutato oltre la quota ritenuta a suo tempo ottenibile dà luogo ad una sopravvenienza attiva, senza applicazioni di penalità. Resta il fatto che il *tax agent*, esaminando i risultati dell'esercizio con un certo ritardo, ha la possibilità di verificare l'intera vicenda di un credito svalutato e può essere indotto, in caso di recupero, a contestare la precedente svalutazione.

2.3.2 Il sistema dei controlli fiscali

In generale, il risultato fiscale dell'esercizio (utile o perdita) deve ricevere l'assenso (*agreement*) del locale *tax agent*. Ne consegue che, dal punto di vista cartolare, ogni dichiarazione annuale viene esaminata. Nel corso di questo esame, il *tax agent* chiede chiarimenti su singole questioni; il confronto avviene solitamente per corrispondenza o per le vie brevi. In questo contesto possono essere richieste informazioni riguardanti anche singole svalutazioni dei crediti.

L'*Inland Revenue* può contestare gli accantonamenti specifici di una banca qualora li consideri superiori al rischio di perdita. Vengono a tal fine adottati due metodi-chiave per stabilire l'adeguatezza degli accantonamenti specifici: *a*) la comparazione con altre banche; *b*) l'analisi temporale delle valutazioni di bilancio in più esercizi.

Non esistono peraltro metodi di calcolo standard; non vengono imposti cioè da parte dell'Amministrazione finanziaria livelli fissi di accantonamento che possono definirsi “sicuri” ai fini fiscali; nè, d'altro canto, l'*Inland Revenue* interviene, nel caso di eccessivo ottimismo nelle valutazioni dei crediti, per richiedere un apprezzamento più prudente, compito quest'ultimo che è demandato, come ovvio, alle Autorità di vigilanza o agli *internal auditors*.

Accertamenti ispettivi in senso proprio (*tax audits*) vengono condotti solo in casi eccezionali (sospetta frode o elusione). In caso di *tax audit*, gli elementi raccolti presso l'impresa possono essere utilizzati anche per altri fini.

Qualora il *tax agent* ritenga sufficienti i chiarimenti ottenuti dall'impresa, dà il suo *agreement* al risultato fiscale; altrimenti procede ad una rideterminazione dell'imposta in base a riprese analitiche. L'impresa può impugnare l'accertamento dapprima in via amministrativa di fronte ai *general (special) commissioners* (commissioni composte da giudici non togati, che valutano solo questioni di fatto); di lì in poi segue il contenzioso regolare (solo su questioni di diritto). È possibile giungere ad una sistemazione transattiva tra *tax agent* e contribuente anche in sede contenziosa.

Di fatto, sebbene la materia degli accantonamenti sia un punto cardine dell'attività di revisione del *tax agent* sugli intermediari creditizi, le concrete modalità di svolgimento del rapporto con il contribuente permettono una soluzione della grande maggioranza delle divergenze già in sede pre-contenziosa.

Il *tax agent* gode di un campo di manovra particolarmente ampio, essendo l'unico responsabile nel concedere o meno l'*agreement* ad un determinato risultato annuale. L'esercizio di questa discrezionalità avviene anche nel campo delle svalutazioni per rischi su crediti: l'Amministrazione centrale non fornisce una regola generale secondo cui ritenere accettabile una svalutazione, ma è il singolo *tax agent* che valuta il complesso apparato valutativo assunto dall'amministratore bancario.

L'accertamento si prescrive generalmente in 6 anni; se vi è stato *agreement*, l'accertamento può avvenire solo in presenza di nuovi elementi. In caso di frode il termine si estende a 20 anni.

3. LA RIFORMA ITALIANA DEL 1995. L'ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO

La revisione del quadro normativo italiano, che segue al lungo dibattito delle forze politiche e di mercato, è intervenuta nell'ambito dei provvedimenti della "manovra 1996", in un più ampio quadro di razionalizzazione del sistema di determinazione del reddito d'impresa.

La riforma è contenuta nella legge 28 dicembre 1995, n. 549: l'art. 3, comma 103, sostituisce integralmente l'art. 71 TUIR.

Nelle linee fondamentali la nuova norma prevede che, per le banche, le svalutazioni determinate secondo la disciplina civilistica, e come tali imputate al conto economico, sono integralmente ammesse in deduzione in sede fiscale, sia pure nell'arco di più esercizi; la norma ha effetto sin dal bilancio relativo all'esercizio 1995. Conseguentemente, il valore di bilancio dei crediti coincide con il valore riconosciuto ai fini fiscali; le perdite civilistiche (minor valore di realizzo rispetto al valore di bilancio) sono dunque immediatamente deducibili nel loro importo complessivo e viene meno la necessità delle evidenze extra-contabili di raccordo; parallelamente le riprese di valore diverse da quelle derivanti da rivalutazione sono tassate.

Il limite forfetario di deducibilità, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti, muta la sua ragion d'essere. Da soglia invalicabile oltre la quale viene preclusa qualunque possibilità di deduzione, diviene il parametro per stabilire la quota di svalutazione immediatamente deducibile nell'esercizio: l'eccedenza viene fiscalmente riconosciuta in quote costanti nei sette esercizi successivi. In definitiva, le svalutazioni civilistiche vengono totalmente ammesse in deduzione seppure in un arco temporale complessivo di otto anni.

Per consentire fin dall'esercizio 1995 l'allineamento dei valori fiscali dei crediti a quelli di bilancio, è stata altresì riconosciuta la deducibilità di tutte le svalutazioni civilistiche effettuate sino al 1994, ma non ammesse sotto il profilo tributario. Anche in questo caso il riconoscimento avviene in quote costanti lungo un periodo predeterminato (nove esercizi a partire dal 1995), con facoltà di opzione per una diversa ripartizione che tenga conto dell'effettivo manifestarsi delle perdite relative ai crediti a suo tempo svalutati.

Così delineata la nuova disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti delle banche e degli altri intermediari finanziari, l'analisi che segue ne descrive la genesi e la struttura: si richiama sinteticamente il contesto nel quale il legislatore è intervenuto, al fine di poter cogliere i vincoli preesistenti, e poter così comprendere appieno la portata innovativa della norma; vengono poi illustrati i più importanti aspetti strutturali della normativa; in tale ambito si affronta, oltre al funzionamento del sistema di valutazione dei crediti "a regime", anche la normativa transitoria riguardante le svalutazioni non dedotte nei precedenti esercizi. Sul piano sistematico, il funzionamento della disposizione viene poi collegato con la previsione, rimasta del tutto invariata, sulla deducibilità delle perdite su crediti, al fine di valutarne la coerenza rispetto al mutato quadro normativo.

3.1 Il sistema di valutazione fiscale dei crediti: genesi e struttura della norma

Il legislatore tributario ha affrontato la necessità di rivedere il sistema di valutazione fiscale dei crediti in un quadro relativamente rigido di vincoli.

La situazione può essere schematizzata nei seguenti termini:

- a) la necessità di una revisione del sistema era originata dall'operare del sistema fiscale vigente, che agiva "per masse", in un contesto di aumentata rischiosità degli impieghi bancari, in cui gli intermediari bancari, pur in presenza di svalutazioni rilevate civilmente, vedevano queste svalutazioni non riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa (1);
- b) per evitare il perpetuarsi degli effetti distorsivi ormai evidenti, occorreva quindi pervenire ad un allineamento sul piano giuridico tra evidenze civili e fiscali relative alle valutazioni dei crediti (2);
- c) d'altro canto, come ormai ricorrente nelle manovre di bilancio, l'intervento trovava un limite importante nel necessario ridotto impatto sulle finanze pubbliche;
- d) la mitigazione dell'effetto doveva comunque trovare copertura all'interno dello stesso sistema bancario; allo stesso tempo, però, questo vincolo non poteva comportare una redistribuzione a danno di singoli intermediari;
- e) occorreva dare soluzione – oltre che al sistema nel suo assetto "a regime" – anche alla situazione delle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti e non dedotte; in particolare, il problema si presentava per le svalutazioni effettuate in base al mutato quadro valutativo civilistico nel biennio precedente (1993 e 1994).

La discussione parlamentare ha dovuto tenere conto di tali vincoli prima di giungere, attraverso successivi aggiustamenti, di cui si darà conto in seguito, ad una stesura definitiva delle nuove previsioni.

3.1.1 *Ambito soggettivo di applicazione*

Per espressa disposizione legislativa, il nuovo comma 3 dell'art. 71 TUIR interessa esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari (testualmente, la norma richiama gli enti assoggettati alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 87/92 per l'esatta delimitazione dell'ambito di riferimento). Nel prevedere, così, un campo di applicazione identico a quello delle norme di valutazione civilistiche (3), la disposizione presenta un importante carattere innovativo: riconoscendosi il carattere peculiare che la valutazione dei crediti assume nel bilancio (e quindi nella determinazione del reddito d'impresa) delle banche e de-

(1) La situazione è descritta anche nella relazione governativa al D.D.L.: "Tale circostanza [il fatto che il meccanismo fiscale operi "per masse" e che richieda quindi una ricostruzione extracontabile del portafoglio crediti, n.d.a.], unitamente al limite posto alla deducibilità in ciascun esercizio delle svalutazioni, rende l'attuale disciplina inadeguata per il settore bancario, a motivo del crescente andamento delle "sofferenze" registratosi soprattutto negli ultimi anni, che ha dato luogo a previsioni di perdita quantificate in bilancio, sensibilmente superiori all'importo massimo ammesso in deduzione".

(2) Anche in questo caso la relazione al D.D.L. è esplicita: "Obiettivo precipuo della modifica è quello di attribuire pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico onde allineare il valore fiscale dei crediti a quello risultante in bilancio, senza con ciò eliminare la previsione del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio, che viene mantenuto nella misura attuale".

(3) A ben vedere, il legislatore non ha fatto testualmente riferimento alle "successive modificazioni ed integrazioni" apportate al decreto legislativo n. 87/92, dando così adito a dubbi sulla piena coincidenza tra il perimetro di riferimento della norma fiscale e quella civilistica, avuto presente che quest'ultimo è stato modificato dall'art. 157 del T.U. delle leggi in materia creditizia e bancaria (d.lgs. n. 385/93). La variazione apportata dal T.U. ha riguardato la nozione di "ente finanziario", che viene costruita, così come in passato, attraverso un elenco aperto, però semplificato con particolare riferimento alla categoria residuale degli operatori finanziari diversi da quelli iscritti negli albi: ci si riferisce ora genericamente ai "soggetti operanti nel settore finanziario" di cui al titolo V del T.U. o alle società finanziarie indicate nella normativa sulla vigilanza su base consolidata (art. 59, T.U.). Sul piano logico-sostanziale non sembrano esservi dubbi che il nuovo regime sul trattamento fiscale dei crediti abbia il medesimo ambito soggettivo della disciplina sui bilanci.

gli altri intermediari finanziari, viene introdotta per i medesimi un'apposita disciplina fiscale, diversa da quella applicabile alla generalità dei contribuenti. Sin dalla riforma degli anni settanta, invece, il legislatore tributario aveva disciplinato unitariamente il fondo per rischi su crediti, in un unico articolo di legge. Infatti, le specificazioni per particolari settori, e segnatamente per il sistema bancario (ad esempio, l'esclusione per le banche dei crediti interbancari dalla base di commisurazione), erano contenute nel medesimo articolo. Il sistema era coerente con un'impostazione tendenzialmente unitaria delle modalità di determinazione del reddito d'impresa, che vedeva solo poche eccezioni di norme dedicate, con delimitazioni soggettive, a particolari settori economici (1).

Più recentemente, ulteriore eccezione – nonché segnale della necessità di adattamento della struttura dell'imposta alle mutate realtà operative dei soggetti passivi – è rappresentata dall'art. 103-bis TUIR (contratti derivati), che anticipa lo schema discriminatorio successivamente utilizzato nella riforma dell'art. 71 TUIR: il riferimento per la delimitazione soggettiva della norma agli intermediari finanziari assoggettati alle regole del d.lgs. 87/92. Solo a tali soggetti viene quindi limitata la portata derogatoria delle disposizioni introdotte.

In questo senso, trova conferma la ricostruzione secondo cui la revisione della norma trae origine da un'esigenza del legislatore tributario di adeguamento al mutato contesto civile.

I due sistemi ora previsti dall'art. 71 si presentano come alternativi: i commi terzo, quarto e quinto, sono – per espresso dettato legislativo – riservati alle banche e agli altri intermediari finanziari; sistematicamente consegue che il primo ed il secondo sono attivabili solo dai soggetti diversi dalle banche e dagli altri enti finanziari (2), per i quali il trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti rimane pressoché invariato (3).

3.1.2 *La struttura della nuova normativa*

L'innovazione del sistema di valutazione dei crediti è radicale: viene infatti introdotto il principio di integrale considerazione delle svalutazioni effettuate in sede civile; ciò comporta che il valore fiscalmente riconosciuto del credito non è più il “valore nominale o di acquisizione” (4), bensì il “valore di bilancio” del credito stesso, che tiene quindi conto delle svalutazioni.

Dal punto di vista quantitativo, resta immutato il limite annuo di deducibilità delle svalutazioni, che continua ad essere pari allo 0,50% dei crediti; gli importi eccedenti, sen-

(1) Ad esempio, l'art. 103 e l'art. 104 TUIR, soggettivamente riservati, rispettivamente, alle imprese di assicurazione, alla Banca d'Italia ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.

(2) Questa interpretazione, evidente nella logica della norma, ha trovato conferma anche in sede amministrativa (decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996, riguardante l'approvazione dei modelli e delle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15.2.1996).

(3) Le modifiche sono marginali: esse risolvono alcuni dubbi sorti in passato sul piano interpretativo. Si ricorda a tal proposito la precisazione, ora contenuta nel testo della norma, riguardante i crediti assicurati: ai fini della deducibilità delle svalutazioni rilevano i crediti “risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa”. Viene così risolto il dubbio (in senso positivo) che in caso di copertura assicurativa parziale, la svalutazione del credito assume rilevanza “in parte qua”, con riferimento all'importo non garantito.

(4) Come era in precedenza e come resta, in base all'immutato sistema del primo e secondo comma, per i soggetti diversi dalle banche ed altri enti finanziari.

za alcun limite di valore, vengono dedotti in quote costanti nei sette esercizi successivi (art. 71 TUIR, comma 3: ... “L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento è deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi”).

L’invariato *plafond* annuale risulta anch’esso riferito al valore di bilancio dei crediti, ovviamente aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio per considerare l’ammontare degli stessi prima del processo valutativo.

La portata innovativa, si è detto, è rilevante: infatti, solo attraverso l’integrale riconoscimento, sia pure tendenziale, delle svalutazioni civili, era possibile perseguire l’obiettivo dell’allineamento tra norma civile e fiscale (1). L’assunzione del valore di bilancio quale valore fiscale dei crediti comporta la logica conseguenza che tale valore costituirà anche il parametro di riferimento per il calcolo delle differenze da realizzo destinate a concorrere – positivamente o negativamente – alla formazione del reddito imponibile (2).

Per altro verso, il sistema di recupero della quota di svalutazioni eccedente il limite annuale avviene mediante una deduzione settennale completamente indipendente dalle sorti del credito originario (3). Sul piano pratico, è ragionevole ritenere che il sistema comporti comunque una semplificazione nella gestione dei dati. Nel sistema previgente, la permanenza della soglia massima di svalutazione fiscalmente ammessa comportava infatti la necessità di mantenere memoria, mediante apposite evidenze extra-contabili, del complesso delle svalutazioni riguardanti i crediti iscritti in bilancio, distinguendo la quota già riconosciuta in sede fiscale da quella considerata in deducibile. Tale sistema non ha più ragione d’essere alla luce della nuova disciplina.

La dilazione temporale (deduzione in sette esercizi) è essenzialmente espressione delle esigenze di tutela del gettito erariale. Si è già detto che l’intervento di revisione della valutazione fiscale dei crediti è stato condizionato, fin da principio, da vincoli e opportunità: l’incessante mediazione di tali fattori divergenti, di cui si ha evidente traccia nei numerosi interventi in sede parlamentare, si è riflessa anche nelle scelte poi adottate per la diluizione nel tempo delle svalutazioni deducibili. Infatti, una volta identificata, e formalmente proposta da parte dell’Esecutivo l’ipotesi di soluzione (riferimento al valore di bilancio dei crediti, mantenimento del limite annuale di deduzione, riconoscimento pluriennale della deduzione delle svalutazioni eccedenti), un elemento di manovra è divenuto il lasso temporale di ripartizione. Mentre il periodo inizialmente proposto (cinque esercizi) cercava di tenere conto dei tempi mediamente rilevati per il realizzo dei requisiti fiscali di deducibilità delle perdite ex art. 66 TUIR, nel successivo *iter* la dilazione è stata innalzata a sette esercizi (4). Similmente, come si avrà modo di evidenziare in seguito, anche il lasso temporale di ripartizione delle svalutazioni non dedotte negli esercizi precedenti ha subito un’elevazione.

(1) Conferma si trova anche nella relazione al D.D.L.: “Obiettivo precipuo della modifica è quello di attribuire pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico onde allineare il valore fiscale dei crediti a quello risultante in bilancio, senza con ciò eliminare la previsione del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio, che viene mantenuto nella misura attuale”.

(2) Anche qui, testualmente, la relazione al D.D.L.: “... ai fini tributari le eventuali differenze (positive o negative) tra l’effettivo importo che sarà realizzato all’atto dell’estinzione del credito e quello stimato in sede di svalutazione concorrono a formare il reddito imponibile per il medesimo importo imputato al conto economico”.

(3) “... Si introduce un meccanismo di deduzione extracontabile dell’eccedenza delle svalutazioni assoggettate ad imposizione, frazionate in più esercizi, ma senza alcuna specifica correlazione con l’esito delle singole posizioni creditorie” (relazione al D.D.L.).

(4) Già il testo approvato dal Senato conteneva tale modifica (cfr. A.C. 3438-A, art. 51, comma 1, lett. d).

La norma mantiene la possibilità, per gli intermediari che registrino svalutazioni (imputate al conto economico) inferiori al *plafond* annuale, di costituire un accantonamento fiscalmente riconosciuto ad un apposito fondo di copertura dei rischi su crediti. A questi soli fini vale quindi la previsione del limite complessivo del 5% dei crediti risultanti in bilancio. La disposizione risponde all'esigenza, evidenziata in precedenza, di evitare che la revisione della norma comportasse una redistribuzione, interna al sistema bancario, a danno di singoli intermediari caratterizzati da situazioni di rischiosità inferiori a quelle presenti nel sistema; tale redistribuzione sarebbe invece avvenuta ove si fosse acceduto ad un meccanismo simile a quello proposto con l'ordine del giorno approvato dal Senato nel dicembre 1994 (cfr. *supra*, paragrafo 1.3).

a) *La compensazione fra svalutazioni e rivalutazioni*

L'assunzione del valore di bilancio dei crediti in luogo del valore nominale, come rilevato in precedenza, porta con sé – sul piano concettuale – un'immediata ripresa a tassazione delle eventuali differenze positive tra valore del credito al momento del realizzo o della valutazione e valore assunto in bilancio (1). Peraltro, in tal modo, il sistema – sebbene per consapevole scelta alla luce dei ricordati vincoli di finanza pubblica – avrebbe avuto un funzionamento “asimmetrico” rispetto ai tempi di considerazione fiscale: tassabilità immediata di tutte le riprese di valore; deduzione immediata delle svalutazioni solo entro il *plafond* annuale (2), e differita in sette esercizi per l'eccedenza.

Questa situazione, giudicata in sede di esame parlamentare degna di considerazione, ha portato quindi ad accogliere la proposta della previa compensazione tra svalutazioni e rivalutazioni dei crediti (3). Sempre il comma 3 dell'art. 71 (nuovo testo) dispone espressamente che “... *Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.*” Ne consegue che il principio di previa compensazione spiega effetto solo per le banche e gli altri intermediari finanziari, rappresentando per gli stessi un vantaggio. A parità di altre condizioni, il meccanismo, in presenza di rivalutazioni, amplia infatti il *plafond* di deducibilità immediata delle svalutazioni (4).

Le rivalutazioni, che costituiscono un sottoinsieme delle riprese di valore, si distinguono dalle riprese di valore derivanti da rimborsi, per le quali, quindi, continua a valere, anche nella sostanza, il principio di immediata tassabilità; le prime rappresentano, invece, i “recuperi di valore effettuati in sede di valutazione” (5).

(1) Conferma, laddove necessaria, si rinviene, oltre che nella relazione al D.D.L. citata in precedenza, nella stessa relazione tecnica di accompagnamento al D.D.L., ove si può leggere che “... in virtù della modifica al regime della deducibilità della svalutazioni sui crediti, le eventuali riprese delle svalutazioni dei crediti, dovute a perdite su crediti minori delle svalutazioni operate, concorrono a formare il reddito dell'esercizio stesso”.

(2) *Plafond* che in più occasioni si è detto essersi rivelato insufficiente a fare fronte all'effettiva rischiosità registrata dagli intermediari bancari.

(3) Cfr. A.C. 3438-A.

(4) In tal senso il Ministero delle finanze (“... ai fini del meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50%” in Decreto 14 febbraio 1996, cit.), nonché, in maniera più esplicita, l'ABI (in Circolare – serie tributaria n. 6, del 1 aprile 1996).

(5) Così ABI, Circolare cit.

In linea teorica, il sistema della previa compensazione tra svalutazioni e rivalutazioni trova una sua motivazione nell'intento di attenuare, quanto più possibile, il rischio che gli intermediari, considerato il meccanismo della dilazione temporale in sette anni per le svalutazioni eccedenti il *plafond*, possano essere dissuasi dallo svalutare in bilancio i crediti per il timore dell'immediata tassabilità delle riprese di valore da rivalutazione. In tal senso, si potrebbe – sempre in linea teorica – sostenere che tale sistema potrebbe concorrere a determinare una più corretta rappresentazione in bilancio della rischiosità effettiva del portafoglio degli impieghi. Peraltro, occorrerà verificare che, di fatto, non si determini un progressivo svuotamento della categoria delle riprese di valore da incasso, qualora gli intermediari fossero indotti, nel corso di più esercizi, a far precedere queste da riprese di valore per rivalutazione, finalizzate esclusivamente a conseguire gli immediati positivi effetti fiscali.

Non si può peraltro sottacere che, di fatto, lo stesso principio di compensazione potrebbe costituire un'ulteriore leva di manovra con un'immediata incidenza sui risultati netti di gestione: l'esperienza degli anni a venire mostrerà se questo possibile svuotamento sarà collegato – fisiologicamente – all'affinamento delle tecniche previsionali e di valutazione degli intermediari, ovvero – patologicamente – a manovre di *window dressing* volte ad evitare comunque l'insorgere di riprese di valore realizzate (e, quindi, immediatamente tassate).

b) *Il regime fiscale delle svalutazioni forfetarie*

L'integrale riconoscimento ai fini fiscali delle svalutazioni effettuate nel bilancio civile comporta, evidentemente, che tra queste figurino anche le c.d. svalutazioni forfetarie, quelle cioè non riferite alla situazione di solvibilità del singolo debitore, bensì all'andamento economico negativo di categorie omogenee di crediti (1). Dal punto di vista giuridico, il riconoscimento era avvenuto già con la riforma del dicembre 1993, anche se l'invarianza del *plafond* non aveva determinato, nei fatti, l'operare dell'estensione.

Di particolare rilievo, tra le svalutazioni forfetarie, risultano anche le svalutazioni per rischio fisiologico relative al portafoglio dei crediti vivi (cfr. *supra*, capitolo 1, § 2). Dal punto di vista contabile, l'attribuzione della svalutazione forfetaria all'interno della categoria di crediti relativa può avvenire sia mediante una ripartizione *pro-quota* ad ogni credito della categoria, sia considerando la svalutazione come globalmente ed indistintamente riferita alla categoria nel suo insieme.

Sul piano tributario, entrambe le impostazioni trovano riconoscimento: nel primo caso, l'eventuale perdita si determinerà con riferimento al valore di ciascun credito (che tiene conto della quota di svalutazione forfetaria attribuita); il realizzo del credito vivo che non registri alcuna differenza con il valore di acquisizione farà emergere una ripresa di valore immediatamente tassabile. Nel secondo caso, la svalutazione forfetaria nel suo complesso rappresenterà l'ammontare con cui fronteggiare le eventuali perdite non previste, relative al portafoglio omogeneo di crediti considerato; in questo caso, il funzionamento della svalutazione forfetaria appare simile ad una riserva tecnica assicurativa (ed, in particolare, ad

(1) Testualmente l'Amministrazione finanziaria: "Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria" (decreto 14 febbraio 1996, cit.).

una riserva sinistri ovvero ad una riserva matematica), in quanto la costituzione avviene *ex-novo* in ciascun esercizio.

La rilevanza del secondo metodo di calcolo del rischio, espressamente riconosciuta anche dall'Amministrazione finanziaria (1), ha trovato spazio per effetto di un'opportuna modifica al testo della norma nel corso dell'*iter* parlamentare. In particolare, mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che le perdite su crediti fossero determinate con riferimento al "valore di bilancio di ciascun credito", la commissione Finanze della Camera ha proposto la formulazione, successivamente adottata nel testo definitivo, secondo cui le perdite su crediti si determinano con riferimento al "*valore di bilancio dei crediti*".

c) *La rilevanza delle operazioni "fuori bilancio" e dei crediti impliciti*

La nuova disciplina (quarto comma dell'art. 71 TUIR) estende la base di commisurazione della quota deducibile delle svalutazioni anche ai crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché alle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritte in attivo (contratti derivati). Il comma in discorso risulta anch'esso soggettivamente riservato, mediante la tecnica del rinvio recettizio al d.lgs. 87/92, alle banche ed agli altri enti finanziari.

La disposizione relativa alle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio", contenuta nel previgente comma secondo, non rappresenta un'innovazione. Essa fu introdotta già in sede di modifica all'art. 71 nel dicembre 1993 ed anche in quell'occasione lo spunto venne dalla necessità di adeguamento ai principi contabili contenuti nel d.lgs. 87/92 e nelle successive Istruzioni applicative delle Autorità di vigilanza (2). L'intervento sull'art. 71 trova comunque correlazione con il nuovo art. 103-bis, relativo alle norme di valutazione delle stesse operazioni "fuori bilancio".

La novità normativa riguardante i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria (3) è strettamente connessa con il sistema di valutazione civile che prevede l'adozione del criterio di rappresentazione c.d. "finanziario" delle operazioni di leasing, in luogo del tradizionale criterio "patrimoniale". Le norme fiscali in materia di ammortamento dei beni avevano sin qui presupposto questo secondo criterio. Conseguentemente, al fine di non porre in una situazione di oggettivo svantaggio gli intermediari interessati, le Istruzioni

(1) Decreto 14 febbraio 1996, cit.

(2) Le disposizioni civili prevedono, infatti, l'iscrizione nella voce "altre attività" delle contropartite delle rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio" (cfr. Banca d'Italia, circolare n. 166 del 30 luglio 1992, 2.3.3).

(3) Per crediti impliciti deve intendersi (secondo la definizione riportata nella circolare del Ministero delle Finanze n. 108/E del 3 maggio 1996) l'ammontare dei crediti residui in linea capitale, pari alla somma delle quote-capitale dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento "finanziario", al netto delle "eventuali somme, a qualsiasi titolo corrisposte (anche a titolo di deposito cauzionale) dall'utilizzatore, atteso che queste ultime costituiscono comunque una garanzia a fronte del credito vantato dal concedente.

di vigilanza della Banca d'Italia (1) avevano disposto l'obbligatorietà del criterio finanziario solo in sede di redazione del bilancio consolidato; per il bilancio relativo alla singola impresa era data la possibilità di assumere il criterio patrimoniale, fornendo nel contempo informazioni circa l'altro criterio in nota integrativa. Il riconoscimento anche ai fini fiscali del criterio finanziario – che coerentemente ha richiesto una revisione del relativo sistema degli ammortamenti (2) (ora basati sul piano di ammortamento finanziario e non più su rate costanti rapportate alla durata del contratto) – rimuove gli ostacoli che hanno sinora escluso l'adozione prescrittiva del criterio finanziario anche in sede di bilancio della singola impresa.

Dal punto di vista sostanziale, è utile ricordare infine come, rispetto alla corrente operatività del sistema bancario, siano rimasti ancora esclusi dalla base di commisurazione del *plafond* di deducibilità delle svalutazioni i soli crediti “di firma”, nonostante che essi debbano essere necessariamente valutati in sede civile qualora comportino l'assunzione di un rischio di credito. La ragione è da rinvenire non tanto negli aspetti di carattere sistematico – posto che sarebbe difficilmente sostenibile la non riconducibilità, in punto di fatto, delle componenti ai crediti; quando si tiene conto delle rivalutazioni delle operazioni “fuori bilancio” – quanto piuttosto nei motivi di opportunità per l'effetto in termini di gettito che la citata estensione ai crediti di firma avrebbe per la rilevanza degli ammontari in questione (3).

3.2 La deduzione delle perdite effettive su crediti ex art. 66 TUIR

Nel rinnovato contesto normativo, le perdite effettive sui crediti (in contrapposizione a quelle c.d. attese, da svalutazione) continuano ad essere immediatamente deducibili. Il loro ammontare viene ora determinato, quale conseguenza logica delle modifiche normative apportate al sistema di deducibilità delle svalutazioni, con riferimento al valore di bilancio dei crediti (e non più – come era in precedenza e come resta per i soggetti diversi dalle banche, ai sensi del comma secondo – con riferimento al valore nominale dei crediti). Una volta integrati i requisiti di certezza e precisione, le perdite rilevano per la parte che eccede l'ammontare dell'eventuale accantonamento prudenziale per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Dal punto di vista fiscale, inoltre, si deve tenere conto an-

(1) Cfr. Banca d'Italia, circolare n. 166, cit., § 2.2.4. È utile ricordare che al momento le disposizioni di vigilanza in materia di bilanci non prevedono l'iscrizione dei crediti impliciti nello stato patrimoniale, ma solo nella nota integrativa al bilancio. A commento della nuova disposizione, cfr. M. Biagioni, Intervento a “Il trattamento contabile ...”, Convegno Il Sole 24 ore, cit; F. Dezzani, “Svalutazioni e crediti impliciti nella società di leasing”, Il Fisco, n. 26/96, pp. 6235; N. Girolamo – P. Scarioni, “Locazione finanziaria e imposte sui redditi, modifiche legislative e interventi della Banca d'Italia”, Bollettino Tributario n. 7/1996, pp. 522 e ss., P. Gilosa, “Un fisco nuovo per i beni in leasing”, Italia oggi, 18.3.96. Quest'ultimo Autore, pur riconoscendo che “il passaggio al criterio finanziario è in sostanza avvenuto”, ricorda come le disposizioni contenute nella legge n. 549/95 in tema di ammortamento non danno una piena attuazione del criterio finanziario previsto dal principio contabile internazionale n. 17, in base al quale l'ammortamento dei beni in leasing è operato dall'utilizzatore, mentre il concedente imputa a reddito gli interessi percepiti e iscrive in bilancio il valore del bene in leasing come un semplice credito, che deve essere ridotto in proporzione ai canoni percepiti dall'utilizzatore.

(2) “Tale modifica, che è coordinata con quella apportata all'art. 67 del TUIR con riguardo all'ammortamento dei beni concessi in leasing, è conforme alla disciplina civilistica delle operazioni in parola ed, in particolare, ai criteri di rappresentazione e valutazione in bilancio dei crediti anzidetti” (Relazione al D.D.L. cit.).

(3) Sono esclusi dal *plafond* anche i pronti contro termine. Alcuni esperti ne ravvisano l'incongruenza, ancorchè teorica, dal momento che “nella normalità dei casi ... i pronti contro termine iscritti tra i crediti non rappresentano erogazioni alla clientela” (così B. Grillo, intervento cit.).

che degli altri accantonamenti in sospensione d'imposta a vario titolo effettuati: è ammessa la deduzione solo se questa ecceda anche il fondo per rischi bancari generali (o il fondo per rischi finanziari generali) per la parte in sospensione d'imposta (costituita, cioè, in sede di riclassifica del fondo per rischi su crediti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, d.lgs. 87/92) (1).

I criteri sopra richiamati validi ai fini della deducibilità delle perdite effettive traggono il loro presupposto normativo dalla nozione di perdita contenuta in altra norma del TUIR, l'art. 66, che, nonostante le ricordate modifiche sostanziali al sistema di valutazione ed accantonamento per rischi su crediti delle banche e degli altri enti finanziari, non ha subito alcuna modifica. È rimasta in particolare immutata l'operatività della presunzione di realizzo della perdita su crediti nel caso di apertura di procedura concorsuale (art. 66, comma terzo). Vale la pena di ricordare che l'introduzione della presunzione, avvenuta nel 1986, aveva trovato motivo nell'obiettivo difficoltà di determinare la certezza e precisione degli elementi a sostegno della perdita (2). Peraltro, nel nuovo sistema di valutazione dei crediti previsto per le banche, l'esigenza di fare ricorso ad una presunzione per l'acclaramento fiscale delle perdite appare meno impellente. In altri termini, una volta adottato un sistema in cui è ammessa – sia pure nell'arco di più esercizi – l'integrale deducibilità delle svalutazioni, una clausola legale di deducibilità trova minore giustificazione.

Peraltro, la stessa scelta di prevedere – nella vigenza del precedente sistema “per masse” – una presunzione legale (che necessariamente introduce un meccanismo rigido), aveva comportato nel recente passato difficoltà di interpretazione. In particolare, alcuni intermediari avevano ritenuto che la norma fiscale consentisse di superare le prescrizioni civilistiche circa l'obbligo di valutare il concreto grado di recuperabilità del credito oggetto di svalutazione (ad esempio, per essere il credito assistito da garanzie reali o personali non ancora escusse).

3.3 La soluzione prevista per le svalutazioni “pregresse”

Si è già accennato alla situazione che si era determinata in generale per il sistema bancario, in conseguenza del disallineamento totale tra sistema civile e fiscale di valutazione dei crediti. Ugualmente, sono stati ricordati i vincoli che il legislatore aveva di fronte nella fase di valutazione della proposta (cfr. *supra*, § 1).

La sistemazione delle partite c.d. “pregresse”, cioè delle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti al 1995 e non dedotte ai fini fiscali, ha rappresentato comunque un aspetto di ampio dibattito in sede di approvazione parlamentare. Anche alla luce dell'originaria proposta, l'Esecutivo aveva presente che poteva essere prevista una soluzione solo graduale al problema. Ne era scaturita una previsione di recupero fiscale delle pregresse svalutazioni non dedotte per quote costanti in otto esercizi, a partire dal corrente (1995); con un sistema simile alle svalutazioni eccedenti il *plafond*, anche in questo caso la ripartizione comporta una “cristallizzazione” della svalutazione eccedente ripartita, che segue in tal modo una deduzione del tutto indipendente dalla sorte dei crediti da cui origina. Inoltre, come per la dilazione temporale delle svalutazioni eccedenti il *plafond* annuale, la de-

(1) In tal senso espressamente l'Amministrazione finanziaria nel Decreto cit.

(2) Sul punto si veda Lupi R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, *Rassegna Tributaria*, 1987, I, pp. 249 e segg., nonché Tinelli G., “Osservazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti”, *Bollettino Tributario*, 1982, pp. 503 e segg.

terminazione dell'arco temporale per il recupero è divenuto un elemento di confronto in sede di dibattito parlamentare e il testo approvato al Senato recava un lasso di tempo innalzato a nove esercizi (1), rispetto alla originaria proposta di sette.

Questa soluzione, ed in particolare il lungo periodo di ripartizione (ben superiore al tempo medio di maturazione dei requisiti di deducibilità della perdita su crediti), avrebbe potuto rappresentare una forte penalizzazione – rispetto all'ordinario sistema previsto dall'art. 66 TUIR, che permetteva, al momento in cui si fossero realizzati i requisiti ivi previsti, un'integrale ed immediata deduzione della perdita su crediti – proprio per quegli intermediari che avevano, *ceteris paribus*, portafogli più rischiosi e fondi dedotti del tutto insufficienti.

Da questa considerazione, fatta propria dal legislatore in sede di commissione Finanze della Camera, discende l'opzione contenuta nell'attuale comma 108: alle banche e agli intermediari bancari è stata rimessa la facoltà di scegliere, in alternativa alla deducibilità delle svalutazioni pregresse in quote costanti per nove esercizi (art. 3, comma 107, ultimo periodo), il sistema di “*deduzione delle perdite sui crediti di cui all'art. 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi ... limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione ... e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizi anzidetti*”.

In sostanza, il meccanismo alternativo permette un'ultrattività del sistema dell'art. 66 TUIR (certezza e precisione) ed in particolare della possibilità di immediata deduzione nel caso di apertura di procedura concorsuale.

Allo stato attuale non è dato sapere quante banche abbiano esercitato l'opzione contenuta nel comma 108 (sistema della deduzione delle perdite ex art. 66 TUIR) (2). Qui è utile segnalare che, in base alla stessa legge, si trattava di una facoltà subordinata a particolari condizioni: esercitabile una tantum (*electa una via non datur recursus ad alteram*); non revocabile; non effettuabile parzialmente, valida cioè solo per l'intero ammontare delle svalutazioni pregresse non dedotte (3).

(1) Comunque, le svalutazioni pregresse non dedotte da ripartire devono essere assunte al netto di eventuali fondi per rischi su crediti (o fondo per rischi bancari generali) dedotti.

(2) Non risultano cioè elaborazioni ufficiali in argomento. Secondo B. Grillo, nell'intervento citato, il comma 107 sarebbe quello che di fatto è stato più seguito nella predisposizione dei bilanci bancari.

(3) Un esempio pratico del regime opzionale di cui al comma 108 è riportato nella Guida alla compilazione del modello 760 per l'anno 1995, Decreto Ministro delle finanze, cit.

4. CONCLUSIONI

È possibile affermare che la nuova disciplina introdotta per le banche e gli altri intermediari finanziari alla fine del 1995 costituisce un importante passo in avanti verso l'equiparazione delle valutazioni civilistiche e fiscali dei crediti: essa si muove, lungo una linea di tendenza da tempo seguita nei Paesi dell'UE (1).

I commenti sull'intervento realizzato con la riforma sono positivi: è peraltro impensabile ritenere che un provvedimento di natura tecnica, come quello esaminato, sia suscettibile di migliorare la qualità degli attivi delle imprese bancarie. È evidente che effetti sostanziali in tal senso non possono trarre origine dall'introduzione di nuovi criteri di rappresentazione contabile e determinazione fiscale delle voci patrimoniali; un'effettiva evoluzione sarebbe invece conseguibile attraverso un miglioramento della qualità delle relazioni banca – impresa. Su questa linea si muovono le riflessioni presso le Autorità di vigilanza e gli operatori con riferimento sia ai metodi di “rilevazione precoce delle sofferenze per limitare la formazione delle perdite” sia alla gestione dei processi di ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà” (2).

Sul piano logico, il riconoscimento anche a fini fiscali del sistema analitico di svalutazioni non avrebbe alcun senso se non correlato all'adozione da parte degli intermediari di adeguate tecniche di valutazione del merito creditizio, estese a tutte le diverse fasi della vita dei rapporti con la clientela (oltre che alla fase dell'affidamento, anche alle successive fasi di amministrazione e estinzione del rapporto) (3).

Con l'introduzione dell'attuale sistema di deducibilità delle perdite attese sono stati comunque rimossi gli ostacoli di natura fiscale che costituivano fattori distorsivi dei processi di rappresentazione dei crediti in bilancio (4). Cadono quindi ora i disincentivi (di natura fiscale) che hanno potuto in qualche misura frenare in passato l'emersione da parte

(1) Sulla stessa linea, Tancredi Bianchi, Intervento Assemblea Annuale ABI, giugno 1996 il quale, dopo aver commentato positivamente il passo compiuto in tema di svalutazione dei crediti, afferma altresì che: “... Ma altre condizioni di non giusta proporzione del gravame fiscale sono rilevabili a carico delle banche. Secondo un campione elaborato dall'Associazione, le banche che hanno chiuso il bilancio in utile sia nel 1994 sia nel 1995 rilevano un'incidenza tributaria prossima al 60 per cento dell'utile prima delle tasse; situazione assolutamente difforme a quella degli altri concorrenti europei”.

(2) V.Desario, “Le prospettive dell'attività bancaria: processi di razionalizzazione e apertura ai mercati, Intervento a Perugia del 1 marzo 1996, Banca d'Italia, Documenti, n. 521.

(3) Un esempio concreto di sistema informatico di monitoraggio del rischio di controparte è stato illustrato nel Convegno Il Sole 24 ore, “Il trattamento fiscale ...”, cit. Tecniche sofisticate di *scoring* sono state messe a punto dalla Centrale dei Bilanci e dalla stessa Banca d'Italia (cfr. V.Desario, op. ult. cit., p.10). Per uno studio sul grado ottimale delle informazioni realtive alla clientela affidata, P.E. Mistrulli, Intermediazione finanziaria, condivisione dell'informazione e incentivi al monitoring”, Temi di discussione n. 288 – Novembre 1996, Banca d'Italia.

(4) Ad analoghe conclusioni giunge, in un'ottica comparata, lo studio di Cluadia Dziobek, op. cit. secondo cui “*when loss provisions are not, or not sufficiently, tax deductible, banks have an incentive to postpone the recognition of loan losses. This leads to an overstatement of earnings and contributes directly to the decapitalization of banks. This is a problem especially for weak banks*”, pag. 2 e ss.

delle banche e degli altri intermediari finanziari delle sofferenze, e comunque ostacolare rappresentazioni coerenti con lo stato di effettiva rischiosità delle poste creditorie (1).

La previsione di un periodo complessivo di otto anni per il riconoscimento fiscale delle svalutazioni annuali – risultato di inevitabili mediazioni, emerse anche in sede parlamentare, tra l'esigenza innovativa di consentire l'allineamento fra valutazioni civilistiche e fiscali e quella, altrettanto importante, di non provocare rilevanti flessioni di gettito – costituisce certamente un lasso di tempo ancora troppo lungo per poter pensare ad una completa neutralità fiscale in tema di valutazione dei crediti. Mentre la dilazione temporale per le svalutazioni pregresse, in quanto misura transitoria per allineare il passato, non determina concreti pericoli di distorsioni, il periodo di ripartizione negli anni delle svalutazioni "a regime", in quanto più lungo del periodo medio di manifestazione delle perdite, potrebbe creare in futuro problemi nella funzionalità della disciplina (2).

La riforma del 1995 costituisce dunque una tappa importante verso la razionalizzazione del quadro normativo. In tale ottica, potrà essere necessario in futuro procedere ad ulteriori affinamenti. In particolare, andrà attentamente valutata la distonia tra l'attuale sistema di deduzione e la presunzione dell'immediata deducibilità delle perdite sui crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Questa presunzione, se da un lato mantiene inalterata la sua ragion d'essere per le imprese industriali e commerciali (per le quali permane l'ineducibilità delle svalutazioni eccedenti il *plafond* annuale dello 0,50 per cento dei crediti), d'altro canto non appare più coerente con la nuova disciplina disegnata per le banche e gli altri intermediari finanziari. Per questi ultimi soggetti la deducibilità delle svalutazioni è totale, sia pure ripartita nel tempo, e pertanto si ritiene che la presunzione in parola non assuma più quel requisito di necessità che aveva portato alla sua introduzione. È pertanto auspicabile l'abolizione del sistema presuntivo: ciò consentirebbe di superare le critiche, da più parti mosse all'attuale sistema, secondo cui il sistema stesso indurrebbe le banche a preferire, per ragioni fiscali, il fallimento anziché il risanamento delle imprese in crisi, ovvero il rinvio della svalutazione dei crediti per i quali potrebbero determinarsi future procedure concorsuali.

In definitiva, una soluzione equilibrata potrebbe essere rappresentata in futuro dal mantenimento della presunzione legale di deducibilità per i soli soggetti diversi dalle banche e enti finanziari; per essi infatti, la norma trova ancora la sua ragion d'essere, permanendo per gli stessi il vecchio regime "per masse". Per le banche e gli altri intermediari finanziari si potrebbe invece abbandonare tale presunzione, non più coerente con il mutato contesto valutativo fiscale. Parallelamente, si potrebbe ipotizzare una riduzione del lasso temporale di ripartizione delle perdite eccedenti il *plafond* annuo.

Alla luce dell'esperienza maturata, andrà altresì riesaminata la possibilità di compensare le svalutazioni con le rivalutazioni ai fini della determinazione della soglia di deduci-

(1) Le considerazioni svolte nel testo si limitano a considerare i fattori distorsivi derivanti dal trattamento fiscale in materia di svalutazione. Esula dal campo di indagine del presente lavoro l'analisi degli effetti sulle svalutazioni dei crediti bancari derivanti dai criteri di ponderazione adottati in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficienti di solvibilità, con particolare riferimento alle sofferenze (ponderate, sino a luglio '96, al 200%, a prescindere dall'esistenza di garanzie, personali e reali, rilasciate a favore del credito). Da ultimo, con provvedimento della Banca d'Italia (pubblicato in G.U. del 30 luglio 1996, n. 126), il fattore di ponderazione applicabile alle sofferenze è passato dal 200 al 100%, con evidenti riflessi sul grado di patrimonializzazione delle banche e quindi sui margini dell'operatività aziendale consentiti dalla disciplina sul "solvency ratio".

(2) Sugli effetti derivanti dall'applicazione da parte delle banche del combinato disposto dell'art. 71 e 66 del TUIR, cfr. le osservazioni di M. Biagioni, Intervento al Convegno, cit.

bilità annuale immediatamente consentita nell'esercizio. Tale compensazione determina, di fatto, un innalzamento del *plafond* di deducibilità annuale.

Gli interventi di razionalizzazione, sia quelli già realizzati sia quelli che potranno essere compiuti in futuro, non possono, tuttavia, prescindere da un diverso approccio alla problematica dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il tradizionale meccanismo di svalutazione forfetaria presentava indubbi vantaggi in termini di semplicità e certezza di applicazione. L'avvio verso una disciplina di deducibilità pressoché immediata delle svalutazioni effettuate in sede civile renderebbe, invece, indispensabile l'introduzione nel nostro Paese di forme di controllo analitico, che rappresentano la norma nel contesto europeo che è stato oggetto di analisi comparata.

Anche con riferimento all'ampiezza delle fattispecie suscettibili di incidere sulla quantificazione delle svalutazioni fiscalmente ammesse, è poi presumibile, anche in relazione all'incessante evoluzione del prodotto bancario, che si addivenga ad un'estensione del novero delle operazioni attive rilevanti ai fini delle svalutazioni deducibili (1). Si è visto che il legislatore tributario, già nell'ambito degli interventi normativi passati, ha dimostrato una particolare sensibilità al problema, estendendo la base di commisurazione del *plafond* annuale di deducibilità delle svalutazioni dapprima alle rivalutazioni dei c.d. "contratti derivati" e, recentemente, ai crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

Tali passi testimoniano la consapevolezza, anche da parte del legislatore fiscale, che la posizione di rischiosità dell'impresa bancaria è insita non solo nelle tradizionali forme di finanziamento alla clientela (geralmente, "fidi"), ma anche in altre operazioni che non si sostanziano nell'iscrizione nell'attivo di bilancio di veri e propri crediti. Nel rinnovato contesto normativo, non sembra lontano il riconoscimento, almeno in parte, dei cc.dd. "crediti di firma". Infatti, ove prevedano l'assunzione di un rischio di credito, essi sono soggetti alle medesime valutazioni civilistiche previste per i crediti "per cassa": almeno sotto un profilo sostanziale, appare pertanto difficilmente sostenibile la loro totale estraneità rispetto alla disciplina fiscale delle svalutazioni.

Questo è lo scenario in cui si potrebbe realisticamente svolgere l'ulteriore evoluzione della normativa tributaria. Sul piano contabile, è pure ipotizzabile che il sistema ora adottato ai fini fiscali di ripartizione delle quote di svalutazioni deducibili in un così lungo lasso temporale possa contribuire ad alimentare il dibattito dottrinario sulla "fiscalità latente": in tale ambito, l'attenzione degli studiosi potrà essere in particolare attratta dalla tesi che riconosce l'ammissibilità dell'iscrizione in bilancio dei crediti (attualizzati) per le imposte differite attive (attraverso stime presunte dei redditi futuri), sulla base dei principi contabili internazionali (2).

(1) Sull'estensione del sistema delle "rettifiche di valore" alle forme innovative di sostegno finanziario delle imprese, va ricordata la posizione particolarmente avanzata espressa da F. Caleffi - R. S. Masera, "Le partecipazioni delle banche nelle imprese non finanziarie. Un'ipotesi di nuova disciplina fiscale", in Note Economiche, Monte Paschi di Siena, Anno XXIV, n. 3-1994, pp. 448 e ss. Secondo gli AA., alle partecipazioni, sia fisiologiche sia quelle anomale - cioè volte a sostenere temporaneamente l'impresa in crisi finanziaria - dovrebbe essere riconosciuto un sistema di svalutazione fiscale analogo a quello previsto per i crediti, al fine di eliminare discriminazioni tra le diverse forme tecniche di finanziamento. Più in generale, gli AA. hanno segnalato - già prima dell'ultimo intervento normativo - l'esigenza di un profondo ripensamento del sistema di deducibilità fiscale delle svalutazioni che accolga una nozione più ampia di rischio creditizio - nella misura in cui lo stesso assume rilevanza ai fini civilistici - in sostituzione della tradizionale figura del credito. Nella proposta avanzata in tale sede, gli AA. prevedevano altresì l'abolizione della presunzione di cui all'art. 66, comma 3, del TUIR (deduzione immediata delle perdite da crediti di soggetti in stato fallimentare).

(2) Il principio contabile internazionale cui si è soliti fare riferimento è il n. 12: "l'effetto fiscale relativo a differenze temporanee che comportano un saldo in dare espressivo di un credito per imposte differite non può essere iscritto a meno che ci sia una ragionevole certezza circa la sua recuperabilità". Sul punto, B. Grillo, nel'intervento più volte citato.

Le deleghe contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento cd. “collegato alla legge finanziaria per il 1997”) in tema di riforma del reddito di impresa e di federalismo fiscale, aprono ulteriori prospettive di sviluppo. Attraverso il futuro sistema della cd. *dual income tax* (DIT), verrà introdotto – sull’esempio delle esperienze scandinave – un regime di tassazione con aliquota ridotta sulla quota di reddito che costituisce la “remunerazione ordinaria” del nuovo capitale di rischio (1). In tale rinnovato contesto normativo, volto a favorire la capitalizzazione delle imprese, e quindi la capacità reddituale di queste, permane l’esigenza di un completo allineamento delle risultanze civilistiche a quelle fiscali: si ripropone pertanto, con maggior enfasi, la tematica delle svalutazioni dei crediti.

Particolare rilievo rivestirà il regime della svalutazione dei crediti con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (cd. IRAP) che sostituirà, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione, numerosi tributi e oneri sociali (l’Ilor, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, i contributi al SSN pagati dal datore di lavoro, l’ICIAP e la tassa sulla partita IVA). Sulla base dei principi e criteri indicati nella legge delega (art. 3, comma 143), la nuova imposta locale verrà applicata su basi imponibili determinate in maniera distinta a seconda dell’attività economica svolta dai soggetti passivi. Per le banche e le società finanziarie (punto 5 del comma citato), è ammessa – oltre che la sottrazione degli interessi passivi dalla base imponibile – la deducibilità anche degli “oneri inerenti la produzione”.

La specificazione delle voci rientranti nella generale categoria degli “oneri inerenti la produzione” è rimessa al legislatore delegato. Ad esso è demandato il compito di decidere se in tale ambito rientrano (e in quale misura) le svalutazioni dei crediti (al netto delle eventuali riprese di valore) nonché le svalutazioni dei titoli non immobilizzati (al netto delle rivalutazioni). Su tale punto, lo scenario, che dovrà comunque essere definito – attesi i tempi di esercizio della delega – non più tardi del mese di novembre 1997, è tuttora aperto.

Sono peraltro chiari i riflessi che potrebbero derivare da una lettura riduttiva della norma in esame. Un eventuale assoggettamento ad IRAP delle svalutazioni sui crediti potrebbe determinare nuovamente un allontanamento, così come avvenuto in passato, dall’obiettivo (sottostante alla stessa disciplina delle svalutazioni sui crediti), di correlare, quanto più possibile, il carico fiscale degli intermediari alla loro effettiva capacità contributiva.

(1) La remunerazione ordinaria del capitale investito verrà determinata tenendo conto dei rendimenti dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati.

**Tabella di sintesi dei sistemi normativi e di controllo
in Francia, Germania, Regno Unito e Italia**

	FRANCIA	GERMANIA	REGNO UNITO	ITALIA
Coincidenza tra svalutazione e deduzione fiscale	Si	Si	Si	Si
Criteri di riconoscimento fiscale della svalutazione	La svalutazione deve essere determinata e significativamente probabile Per le banche, anche in base ad elementi di fatto	La svalutazione deve essere determinata anche in base ad elementi di fatto	La svalutazione deve essere determinata ("definite obligation")	<i>Immediatamente</i> , per la quota entro lo 0,5%; annuo dei crediti; senza limiti per i debitori assoggettati a procedure concorsuali <i>Ripartita per le quote costanti in sette esercizi</i> , l'eccedenza rispetto al plafond annuo dello 0,5%
Deducibilità delle svalutazioni/accontamenti per rischi su crediti (fiscalmente riconosciuti)	Sono deducibili fiscalmente le svalutazioni analitiche, senza limitazioni; per gli enti creditizi, in alternativa a quanto sopra ed entro certi limiti, si può dar luogo ad un accantonamento forfettario	Sono deducibili fiscalmente le svalutazioni analitiche, senza limitazioni	Sono deducibili fiscalmente le svalutazioni analitiche, senza limitazioni	(vedi sopra)
Accantonamenti ulteriori	No	Si; limitatamente a determinati crediti ed entro limiti prefissati	No	Si; entro la quota dello 0,5% annuo che residua dopo la svalutazione indicata in precedenza; consistenza non superiore al 5% dei crediti
Deducibilità delle svalutazioni per "rischio Paese"	Si; in alternativa a sv./acc. per rischi su crediti, entro un forfait	Si; rientrano nelle svalutazioni analitiche per rischi su crediti	Si; entro le percentuali massime previste da una "matrix" fiscale (comunque, non oltre il 5% annuo)	Si; secondo i limiti e con le modalità sopra indicate per la generalità dei crediti
Accertamento	Verifica generale periodica, al max ogni 5 anni circa, estensibile ai tre esercizi precedenti, da parte di 1 verificatore, "in loco" Al verificatore è riconosciuto un margine di manovra per definire	Verifica annuale di tutte le dichiarazioni da parte di 3-4 verificatori, "in loco" Al verificatore è riconosciuto un margine di manovra per definire	Verifica annuale, "a tavolino" di tutte le dichiarazioni, con richieste di chiarimento per le vie brevi Al verificatore è riconosciuto un margine di manovra per definire	Nessuna innovazione rispetto alla normativa precedente: accertamenti, di fatto, senza una frequenza prefissata; controllo annuale delle modalità di calcolo
Controlli analitici sulle singole svalutazioni (accesso al dossier)	Si	Si	Si	No; nessuna innovazione rispetto alla normativa precedente
Contenzioso	Praticamente assente	Praticamente assente	Praticamente assente	Non osservabile, data la novità della norma

APPENDICE:
Fonti normative

GERMANIA:

Handelsgesetzbuch, artt. 253, 340 f-g (articoli estratti);

Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute, par. 15;

Einkommensteuergesetz, art. 5 (articolo estratto).

§ 253. Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden.

(1) ¹Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach den Absätzen 2 und 3 anzusetzen. ²Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; Rückstellungen dürfen nur abgezinst werden, soweit die ihnen zugrundeliegenden Verbindlichkeiten einen Zinsanteil enthalten.

(2) ¹Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. ²Der Plan muß die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. ³Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, können bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlußstichtag beizulegen ist; sie sind vorzunehmen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung.

(3) ¹Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlußstichtag ergibt. ²Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlußstichtag beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzuschreiben. ³Außerdem dürfen Abschreibungen vorgenommen werden, soweit diese nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, um zu verhindern, daß in der nächsten Zukunft der Wertansatz dieser Vermögensgegenstände auf Grund von Wertschwankungen geändert werden muß.

(4) Abschreibungen sind außerdem im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zulässig.

(5) Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 oder 4 darf beibehalten werden, auch wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.

253. [Valori di riferimento degli elementi patrimoniali e dei debiti].

(1) Gli elementi patrimoniali sono da iscrivere al massimo con il costo d'acquisto o di produzione, diminuito degli ammortamenti secondo i commi 2 e 3. Le obbligazioni sono da iscrivere con il loro importo di rimborso, con le obbligazioni pensionistiche, per le quali una controprestazione non sia più da attendersi, con il loro valore in contanti, e gli accantonamenti solo per l'importo che appaia necessario secondo una ragionevole valutazione commerciale; dagli accantonamenti possono essere dedotti gli interessi, se le obbligazioni alla loro base contengono una quota d'interessi.

(2) Negli elementi patrimoniali delle immobilizzazioni, il cui uso è limitato nel tempo, i costi d'acquisto o di produzione devono essere diminuiti secondo un piano di ammortamento. Il piano deve ripartire i costi d'acquisto o di produzione negli anni d'esercizio in cui l'elemento patrimoniale prevedibilmente potrà essere usato. Senza riguardo al loro uso limitato nel tempo, per gli elementi patrimoniali delle immobilizzazioni possono essere effettuati ammortamenti straordinari, al fine di iscrivere gli elementi patrimoniali con il valore inferiore che deve essere loro attribuito al giorno di chiusura del bilancio; essi sono da effettuare in caso di una prevedibilmente continua diminuzione di valore.

(3) Riguardo agli elementi patrimoniali dell'attivo circolante, devono essere effettuati ammortamenti al fine di iscrivere questi con il valore inferiore che risulta dal prezzo di borsa o di mercato al giorno di chiusura del bilancio d'esercizio. Nel caso in cui non sia possibile stabilire un prezzo di borsa o di mercato e i costi per l'acquisto o la produzione eccedano il valore attribuibile agli elementi patrimoniali al giorno di chiusura del bilancio d'esercizio, occorre ammortizzare a tal valore. Inoltre possono essere effettuati gli ammortamenti che risultino necessari secondo una ragionevole valutazione commerciale, al fine di evitare che nel prossimo futuro il valore di riferimento di tali elementi patrimoniali debba essere modificato a causa di oscillazioni di valore.

(4) Gli ammortamenti sono inoltre ammissibili nell'ambito di una ragionevole valutazione commerciale.

(5) Un valore di riferimento inferiore, secondo il comma 2, frase 3, comma 3 o 4, può essere mantenuto anche quando i relativi motivi non siano più presenti.

§ 340f. Vorsorge für allgemeine Bankrisiken.

(1) ¹Kreditinstitute dürfen Forderungen an Kreditinstitute und Kunden, Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, die weder wie Anlagevermögen behandelt werden noch Teil des Handelsbestands sind, mit einem niedrigeren als dem nach § 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 vorgeschriebenen oder zugelassenen Wert ansetzen, soweit dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute notwendig ist. ²Der Betrag der auf diese Weise gebildeten Vorsorgereserven darf vier vom Hundert des Gesamtbetrags der in Satz 1 bezeichneten Vermögensgegenstände, der sich bei deren Bewertung nach § 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ergibt, nicht übersteigen.

(2) ¹Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 1 darf beibehalten werden; § 280 ist auf die in Absatz 1 bezeichneten Vermögensgegenstände nicht anzuwenden. ²In der Bilanz oder im Anhang brauchen die in § 281 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 verlangten Angaben und Aufgliederungen nicht gemacht zu werden, soweit Satz 1 angewendet wird.

(3) Aufwendungen und Erträge aus der Anwendung von Absatz 1 und aus Geschäften mit in Absatz 1 bezeichneten Wertpapieren und Aufwendungen aus Abschreibungen sowie Erträge aus Zuschreibungen zu diesen Wertpapieren dürfen mit den Aufwendungen aus Abschreibungen auf Forderungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sowie mit den Erträgen aus Zuschreibungen zu Forderungen oder aus deren Eingang nach teilweiser oder vollständiger Abschreibung und aus Auflösungen von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken verrechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung in einem Aufwand – oder Ertragsposten ausgewiesen werden.

(4) Angaben über die Bildung und Auflösung von Vorsorgereserven nach Absatz 1 sowie über vorgenommene Verrechnungen nach Absatz 3 brauchen im Jahresabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß und Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden.

Art. 340f. [Previdenza per i rischi bancari generali].

(1) Gli istituti di credito possono iscrivere crediti nei confronti di istituti di credito e clienti, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché azioni e altri titoli non a reddito fisso, che non vengono trattati come immobilizzazioni e non sono parte della consistenza commerciale, con un valore inferiore a quello prescritto o ammesso a norma dell'art. 253, comma 1, frase 1, comma 3, qualora ciò sia necessario, secondo una ragionevole valutazione commerciale, per garantire contro i particolari rischi del settore d'attività degli istituti di credito. L'importo delle riserve previdenziali in tal modo costituite non può eccedere il 4% dell'importo complessivo degli elementi patrimoniali indicati alla frase 1, che si ricava dalla loro valutazione a norma dell'art. 253, comma 1, frase 1, comma 3.

(2) Un valore di riferimento inferiore, a norma del comma 1, può essere mantenuto; l'art. 280 non deve applicarsi agli elementi patrimoniali indicati nel comma 1. Nello stato patrimoniale nella nota integrativa non occorre effettuare le indicazioni e specificazioni richieste dall'art. 281, comma 1, frase 2, comma 2, se viene applicata la frase 1.

(3) Costi e ricavi, derivanti dall'applicazione del comma 1 e da operazioni con titoli indicati nel comma 1, e costi derivanti da deduzioni nonché ricavi derivanti da iscrizioni a credito relative a tali titoli possono essere compensati con costi derivanti da deduzioni su crediti, apporti su accantonamenti per obbligazioni eventuali e rischi di credito nonché con ricavi derivanti da iscrizioni a credito o derivanti dal loro incasso, a seguito di parziale od integrale deduzione, e derivanti dallo scioglimento di accantonamenti per obbligazioni eventuali e rischi di credito, e riportati nel conto dei profitti e delle perdite in una voce di costo o di ricavo.

(4) Non occorre effettuare indicazioni, nel bilancio d'esercizio, nella relazione sulla gestione, nel bilancio consolidato d'esercizio e nella relazione consolidata sulla gestione, sulla costituzione e sullo scioglimento di riserve previdenziali, a norma del comma 1, o di compensazioni eseguite a norma del comma 3.

§ 340g. Sonderposten für allgemeine Bankrisiken.

(1) Kreditinstitute dürfen der Passivseite ihrer Bilanz zur Sicherung gegen allgemeine Bankrisiken einen Sonderposten, Fonds für allgemeine Bankrisiken bilden, soweit dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wegen der besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute notwendig ist.

Die Zuführungen zum Sonderposten oder die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind in der Gewinn – und Verlustrechnung gesondert auszuweisen.

Betr.: Pauschalwertberichtigung bei Kreditinstituten

Bezug: Ergebnis der Erörterung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder
(Sitzung ESt XI/93 in der Zeit vom 3. bis 5. November 1993)

Kreditinstitute können für das Ausfallrisiko ihrer Kundenforderungen (§ 15 der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute vom 10. Februar 1992 – RechKredV – BGBl. I S. 203), das am Bilanzstichtag besteht, aber bis zur Bilanzaufstellung noch nicht erkennbar geworden ist und daher nicht durch Einzelwertberichtigungen (EWB) oder Direktabschreibungen der Forderungen berücksichtigt werden kann (latentes Ausfallrisiko), Pauschalwertberichtigungen (PWB) nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung bilden. Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind bei Kreditinstituten PWB steuerlich nur anzuerkennen, soweit sie die nach folgenden Grundsätzen zu berechnenden Beträge nicht übersteigen:

I. Vomhundertsatz der PWB bei Kreditinstituten

Der Vomhundertsatz der PWB für den Bilanzstichtag ist nach den Erfahrungen der Vergangenheit zu bemessen. Zu seiner Berechnung ist grundsätzlich der Durchschnitt des tatsächlichen Forderungsausfalls für die dem Bilanzstichtag vorangehenden fünf Wirtschaftsjahre und des risikobehafteten Kreditvolumens für die dem Bilanzstichtag vorangehenden fünf Bilanzstichtage zu ermitteln und ins Verhältnis zu setzen. Der tatsächliche Forderungsausfall umfaßt neben dem latenten auch das bereits erkennbare (akute) Ausfallrisiko. Zur Begrenzung der PWB auf das latente Ausfallrisiko ist deshalb von dem ermittelten Durchschnitt des tatsächlichen Forderungsausfalls ein Beitrag in Höhe von 40 v.H. abzuziehen, höchstens jedoch der Betrag der EWB am Bilanzstichtag. In begründeten Einzelfällen können die Durchschnittswerte für einen längeren Vergleichszeitraum, bei Neugründungen und im Beitrittsgebiet auch für einen kürzeren Vergleichszeitraum, ermittelt werden.

1. Tatsächlicher Forderungsausfall

Als tatsächlicher Forderungsausfall gilt der tatsächlich realisierte, wirtschaftliche Verlust der Forderung insgesamt oder eines Teils. Von einem tatsächlichen Forderungsausfall ist grundsätzlich auszugehen, wenn die Forderung uneinbringlich geworden ist, d. h., soweit nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung weder vom Schuldner noch von dritter Seite (z. B. Bürge) noch aus der Verwertung evtl. verbliebener Sicherheiten ein Zahlungseingang zu erwarten ist. Eine bestrittene Forderung muß hiemach ausgeklagt sein. Sicherheiten müssen verwertet sein, ohne daß ein Surrogat an die Stelle der ausgefallenen Forderung getreten ist. Umschuldungen oder Schuldnovationen führen dementsprechend nicht zu einem tatsächlichen Ausfall der Forderung, die der Umschuldung oder Novation zugrunde liegt. Forderungsausfälle, die auf Risiken beruhen, die nicht in der Person des Schuldners liegen (z. B. Transfer- oder Devisenrisiko), rechnen nicht zum tatsächlichen Forderungsausfall.

Rechnerisch ergibt sich der tatsächliche Forderungsausfall — bezogen auf das jeweilige Wirtschaftsjahr — wie folgt:

Verbrauch von EWB
+ Direktabschreibungen von Forderungen
– Eingang abgeschriebener Forderungen
= tatsächlicher Forderungsausfall

2. Risikobehaftetes Kreditvolumen

Zum risikobehafteten Kreditvolumen rechnen die Kundenforderungen des Kreditinstituts nach § 15 RechKredV mit Ausnahme der Forderungen, die

- a) aus Gründen, die nicht in der Person des Schuldners liegen (z. B. Transfer- oder Devisenrisiko), wertzuberichtigten sind;
- b) als sichere Forderungen anzusehen sind. Zu den sicheren Forderungen rechnen:
 - Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften oder sonstige Körperschaften, für die eine Gebietskörperschaft als Gewährträger haftet;
 - Forderungen gegen ausländische Staaten, ausländische Gebietskörperschaften oder sonstige ausländische Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts im OECD-Bereich;
 - Forderungen, die durch eine der vorstehend genannten Stellen verbürgt oder in anderer Weise gewährleistet sind;
 - Forderungen, für die eine Delkredere-Versicherung durch das Kreditinstitut abgeschlossen ist.

Forderungen aus Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten für noch nicht zugeteilte Bauspardarlehen rechnen zum risikobehafteten Kreditvolumen nur, soweit sie das Bausparguthaben übersteigen.

3. Berechnungsschema des Vomhundertsatzes der PWB

Der Vomhundertsatz der PWB ist in zwei Schritten zu berechnen. Zunächst ist aus dem durchschnittlichen Forderungsausfall der maßgebliche Forderungsausfall abzuleiten; sodann ist der maßgebliche Forderungsausfall zu dem durchschnittlichen risikobehafteten Kreditvolumen ins Verhältnis zu setzen:

- a) durchschnittlicher Forderungsausfall (Tzn. 2 bis 4)
 - 40 v.H. des durchschnittlichen Forderungsausfalls,
höchstens EWB des Bilanzstichtags (Tzn. 2 Satz 4)
 - = maßgeblicher Forderungsausfall
- b) maßgeblicher Forderungsausfall (Tz. 6) x 100
durchschnittliches risikobehaftetes
Kreditvolumen (Tzn. 2, 5)

II. Bemessungsgrundlage der PWB bei Kreditinstituten

Der Vomhundertsatz der PWB für den Bilanzstichtag (Tzn. 2 bis 7) ist auf das risikobehaftete Kreditvolumen (Tz. 5) des Bilanzstichtags anzuwenden. Dabei sind einzelwertberichtigte Forderungen und Kreditengagements in vollem Umfang aus dem risikobehafteten Kreditvolumen auszuschneiden; der nicht einzelwertberichtigte Teil einer Forderung darf nicht in der Bemessungsgrundlage für die PWB verbleiben, weil eine bestimmte Forderung nur entweder einzeln oder pauschal wertberichtigt werden kann.

Im Auftrag
S a r r a z i n

§ 5 Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden.

(1) ¹Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzusetzen (§4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. ²Steuerrechtliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung sind in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuüben.

FRANCIA:

Code Général des Impôts, art. 39, 1, 5^o (articolo estratto);

Code Général des Impôts, Annexe IV, artt. 2, 2 bis (articoli estratti).

Art. 39. – 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment:

1^o les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire...

5^o les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (*Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conduits au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices*).

La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux (*Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996*) lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50.000 F.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger (*Voir les articles 2 à 4 septies de l'annexe IV*).

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification...

II. PROVISIONS POUR RISQUES AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS DE CRÉDIT À MOYEN ET À LONG TERME

Art. 2. – Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.

Art. 2 bis. – Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.

GRAN BRETAGNA:

Income and Corporations Taxes Act 1988, Section 74;

CHAPTER V
COMPUTATIONAL PROVISIONS
DEDUCTIONS

Section 74

General rules as to deductions not allowable

Subject to the provisions of the Tax Acts, in computing the amount of the profits *or* gains to be charged under Case I or Case II of Schedule D, no sum shall be deducted in respect of:

- (a) any disbursements or expenses, not being money wholly and exclusively laid out or expended for the purposes of the trade, profession or vocation;
- (b) any disbursements or expenses of maintenance of the parties, their families or establishments, or any sums expended for any other domestic or private purposes distinct from the purposes of the trade, profession or vocation;
- (c) the rent of the whole or any part of any dwelling-house or domestic offices, except any such part as is used for the purposes of the trade, profession or vocation, and where any such part is so used, the sum so deducted shall not, unless in any particular case it appears that having regard to all the circumstances some greater sum ought to be deducted, exceed two-thirds of the rent bona fide paid for that dwelling-house or those offices;
- (d) any sum expended for repairs of premises occupied, or for the supply, repairs or alterations of any implements, utensils or articles employed, for the purposes of the trade, profession or vocation, beyond the sum actually expended for those purposes;
- (e) any loss not connected with or arising out of the trade, profession or vocation;
- (f) any capital withdrawn from, or any sum employed or intended to be employed as capital in, the trade, profession or vocation, but so that this paragraph shall not be treated as disallowing the deduction of any interest;
- (g) any capital employed in improvements of premises occupied for the purposes of the trade, profession or vocation;
- (h) any interest which might have been made if any such sums as aforesaid had been laid out at interest;
- (j) any debts, except bad debts proved to be such, and doubtful debts to the extent that they are respectively estimated to be bad. and in the case of the bankruptcy or insolvency of a debtor the amount which may reasonably be expected to be received on any such debt shall be deemed to be the value thereof;
- (k) any average loss beyond the actual amount of loss after adjustment;
- (l) any sum recoverable under an insurance or contract of indemnity;
- (m) any annuity or other annual payment (other than interest) payable out of the profits or gains;
- (n) any interest paid to a person not resident in the United Kingdom if and so far as it is interest at more than a reasonable commercial rate;
- (o) any relevant loan interest within the meaning of section 369, other than interest to which section 375 (2) applies;
- (p) any royalty or other sum paid in respect of the user of a patent;
- (q) any rent, royalty or other payment which is by section 119 or 120 declared to be subject to deduction of tax under Section 348 or 349 as if were a royalty or other sum paid in respect of the user of a patent.

ITALIA:

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 103, 107 e 108 (articolo estratto).

103. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) all'articolo 53, comma 1, la lettera 13 è sostituita dalla seguente:
«f i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge»;
- b) all'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole: «perdite dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «perdite di esercizio»;
- c) all'articolo 67, comma 8, le parole: «Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato»;
- d) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 – (*Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti*)

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento è deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.»;

107. La disposizione del comma 103, lettera *a*), si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 103, lettera *d*), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge: per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto è deducibile in nove quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione.

108. In alternativa alla deduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 107, è data facoltà di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del comma 103, lettera *d*), e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizi anzidetti. La facoltà deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; essa non è revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione.

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 — VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 — FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 — MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 — MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 — ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.
- n. 26 — AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.

- n. 27 — GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 — *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia - S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 — OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 — P. FERRO-LUZZI - P. G. MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993.
- n. 32 — *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, marzo 1994.
- n. 33 — *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. The 1993 Banking Law*, marzo 1994.
- n. 34 — GIUSEPPE CARRIERO, *Struttura ed obiettivi della legge sui fondi immobiliari chiusi*, novembre 1994.
- n. 35 — LUCIO CERENZA, *Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia*, febbraio 1995.
- n. 36 — GIOVANNI CASTALDI, *Il riassetto della disciplina bancaria: principali aspetti innovativi*, marzo 1995.
- n. 37 — VINCENZO PONTOLILLO, *L'evoluzione della disciplina dell'attività di emissione di valori mobiliari*, giugno 1995.
- n. 38 — O. CAPOLINO - G. CARRIERO - P. DE VECCHIS - M. PERASSI, *Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, dicembre 1995.
- n. 39 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, dicembre 1995.
- n. 40 — MARINO PERASSI, *L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti derivati in Giappone*, aprile 1996.
- n. 41 — ENRICO GALANTI, *Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni*, novembre 1996.
- n. 42 — M. PERASSI - R. D'AMBROSIO - G. CARRIERO - O. CAPOLINO - M. CONDEMI, *Studi in materia bancaria e finanziaria*, novembre 1996.
- n. 43 — *Convegno Per un diritto della concorrenza* (Perugia, giugno 1996), dicembre 1996.
- n. 44 — *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, marzo 1997.
- n. 45 — DONATELLA LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario*, aprile 1997.
- n. 46 — PAOLO CIOCCA - ANTONELLA MAGLIOCCO - MATILDE CARLA PANZERI, *Il trattamento fiscale dei rischi sui crediti*, aprile 1997.

*Finito di stampare
nel mese di aprile 1997
presso il Centro Stampa
della Banca d'Italia in Roma.*